

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2007/0248(COD)

15.5.2008

EMENDAMENTI 61 - 292

Progetto di relazione
Malcolm Harbour
(PE404.659v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 61

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il servizio universale costituisce una rete di protezione per le persone le cui risorse finanziarie, la cui ubicazione geografica o le cui necessità sociali particolari non consentono loro di accedere ai servizi di base già a disposizione della grande maggioranza dei cittadini. L'esigenza fondamentale del servizio universale stabilita dalla presente direttiva è di fornire agli utenti che lo richiedano un collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e ad un prezzo ragionevole. Essa non determina, di conseguenza, la velocità dell'accesso ad Internet di un utente determinato, limitandosi a permettere, in questo caso, la trasmissione di suoni e dati a velocità sufficienti per accedere a servizi on line come quelli offerti attraverso l'Internet pubblica. Tale esigenza, che in passato è stata limitata ad un unico collegamento alla rete a banda stretta, si vede ora confrontata all'evoluzione della tecnologia e del mercato, in cui le reti stanno adottando sempre più spesso la tecnologia associata alle comunicazioni mobili e a banda larga, ragion per cui si rende necessario valutare se siano rispettate le condizioni tecniche, sociali ed economiche che giustificano l'inclusione delle comunicazioni mobili e l'accesso alla banda larga fra gli obblighi di servizio universale. A tal fine, la prossima revisione dell'applicazione della direttiva dovrebbe includere un'analisi del rischio di esclusione sociale che comporta il non poter accedere a tali capacità, intrapresa

alla luce dell'evoluzione delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche, nonché un'analisi della sostenibilità tecnica ed economica, dei costi stimati e della relativa assunzione, nel caso di un'eventuale fornitura.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di far sì che la prossima relazione sul funzionamento della direttiva cui si fa riferimento all'articolo 36, paragrafo 3 includa un'analisi aggiornata del rischio di esclusione sociale che comporta il non aver accesso a determinate capacità, intrapresa alla luce dell'evoluzione delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche, nonché un'analisi della sostenibilità tecnica ed economica, dei costi stimati e della relativa assunzione, nel caso di un'eventuale fornitura.

Emendamento 62

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti disabili. Si potrà ad esempio, fra l'altro, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per i pubblici appalti e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti delle persone disabili.

Or. fr

Motivazione

Soluzioni di accessibilità integrate nei prodotti di grande diffusione e compatibili con

la totalità dei servizi possono apportare vantaggi a tutti gli utenti. La promozione da parte della Commissione di un approccio orizzontale all'accessibilità elettronica basato su norme europee (eAccessibility) unito a un approccio orizzontale alle discriminazioni legate alle disabilità dovrebbe permettere lo sviluppo di soluzioni innovative. Gli Stati membri dovranno fare la loro parte in sede di attuazione di tali misure, stimolando il mercato, soprattutto attraverso i pubblici appalti.

Emendamento 63

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Emendamento

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio **di comunicazione elettronica** accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, **a prescindere dal fatto che tale servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. Tale servizio è bidirezionale per sua stessa natura e consente a entrambi gli interlocutori di comunicare.** Un servizio che non rispetta tali condizioni, **come ad esempio un'applicazione "click-through" su un sito web del servizio utenti**, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 2 del progetto di relazione. L'emendamento è volto a

fornire ulteriori indicazioni riguardo alla definizione di servizio telefonico accessibile al pubblico di cui all'articolo 2. In generale, nel valutare l'accessibilità al pubblico di un servizio, le autorità nazionali di regolamentazione (NRA) dovrebbero tener debito conto dei progressi tecnologici e in particolare valutare se il servizio è percepito dagli utenti come sostitutivo di un servizio di telefonia tradizionale.

Emendamento 64

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Emendamento

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio **di comunicazione elettronica** accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, **e che preveda appositi mezzi di comunicazione per i disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di "conversazione globale", a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. Detto servizio è bidirezionale per sua stessa natura e consente a entrambi gli interlocutori di comunicare.** Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Or. fr

Motivazione

Si definisce in modo più chiaro la nozione di servizio telefonico accessibile al pubblico includendovi i servizi specifici utilizzati dagli utenti disabili.

Emendamento 65
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il fatto di continuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamente mediante la legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico. È opportuno, piuttosto, che siano le autorità nazionali di regolamentazione ad imporre tali misure correttive, conformemente alle procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE.

soppresso

Or. de

Motivazione

Auch bei einem technologischen Wandel kann die Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl ohne großen technischen Aufwand beibehalten werden, wie die Implementierung und Realisierung u.a. in der Schweiz zeigt. Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl haben wesentlich zur Entwicklung des Wettbewerbs und damit günstigen Tarifen für die Verbraucher beigetragen. Es muss daher durch die EU-Vorgaben sichergestellt werden, dass die Betreiberauswahl auch künftig marktmächtigen Unternehmen unabhängig von der Art der verwendeten Anschlusstechnologie auferlegt wird. Hierbei handelt es sich um eine Leistung für Endnutzer, die zur Sicherstellung der bisher erreichten Vorteile für Endnutzer weiter gewährleistet sein muss. Aus diesem Grund ist die Regelung aus systematischen Gründen in der Universaldienstrichtlinie beizubehalten.

Emendamento 66
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti **sulla fornitura o no dell'accesso** ai servizi d'emergenza e **a comunicare** ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Emendamento

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti **sul livello di affidabilità che sono in grado di garantire per** l'accesso ai servizi d'emergenza **allo stato attuale della tecnologia e degli standard, e a provvedere a che i loro** clienti ricevano informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Or. fr

Motivazione

Poiché l'accesso ai servizi di emergenza deve essere assicurato da tutti gli operatori, l'indisponibilità di tali servizi non deve essere segnalata. Tuttavia, alcuni operatori, soprattutto quelli indipendenti dalle reti, non sono attualmente in grado di garantire un accesso affidabile al 100% ai servizi di emergenza e di ciò occorre informare chiaramente il consumatore.

Emendamento 67

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Emendamento

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. ***Inoltre, i fornitori di accesso devono fornire ai clienti non soltanto la possibilità di essere iscritti o meno nelle basi dati degli elenchi, ma anche di farvi figurare i propri dati senza che questi siano diffusi agli utenti dei servizi di elenchi, permettendo così di disporre servizi di elenchi più completi senza interferire nella vita privata.*** È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Or. en

Motivazione

Currently, systems are being employed which permit information to be included in databases and used in directory enquiry services without that data being disclosed to users of directory services. Directory enquiry providers can, in this way, facilitate communications with ECS customers without compromising privacy concerns (since the customer's data is not disclosed) and hence the dual goals of inclusion and privacy are better fulfilled. It is necessary to put in place mechanisms which guarantee the exercise of the right of end-users to be included in directory databases in these ways and thereby ensure the comprehensiveness of directory services in

accordance with Recital 11 of the Universal Service Directive.

Emendamento 68

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Emendamento

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati, **su richiesta**, delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Or. de

Motivazione

Se non vi è un interesse concreto da parte del cliente, l'obbligo di fornire informazioni di questo tipo può essere considerato oneroso, per cui occorre prevedere la condizione della richiesta antecedente.

Emendamento 69
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a **determinati tipi di** contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a contenuti, **servizi** o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole **e in maniera da imporre una limitazione di fatto delle scelte offerte al consumatore sul mercato online. Le autorità nazionali di regolamentazione devono agire in modo tempestivo e compatibile con le esigenze dei rispettivi mercati, in modo da garantire trasparenza ed assenza di discriminazione nell'accesso ai servizi e alle applicazioni disponibili sulle reti di comunicazioni pubbliche.**

Or. en

Emendamento 70
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. ***Deve essere inoltre possibile adottare misure in base alla direttiva 2002/22/CE qualora siano irragionevolmente imposte delle restrizioni. Interventi di gestione delle reti volti ad affrontare problemi di congestione e di limiti di capacità e a rendere disponibili nuovi servizi non dovrebbero di per sé essere considerati esempi di restrizioni irragionevoli, e bisognerebbe tenere debito conto del diritto degli operatori delle reti e dei servizi di diversificare la loro offerta in un mercato competitivo. Poiché l'adozione di contromisure fra loro incoerenti rischierebbe di compromettere la realizzazione del mercato interno, le autorità nazionali di regolamentazione***

dovrebbero inizialmente emanare degli orientamenti destinati agli operatori per superare i problemi eventualmente riscontrati. La Commissione deve valutare tali orientamenti come possibile fondamento di un intervento regolamentare di attuazione in tutta la Comunità.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 4 del progetto di relazione. L'emendamento è volto a fornire indicazioni riguardo al contesto delle modifiche apportate all'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento 71

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato

in modo irragionevole.

in modo irragionevole. ***Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adottare misure correttive in base alla direttiva 2002/22/CE qualora siano irragionevolmente imposte delle restrizioni in circostanze non caratterizzate da una mancanza di effettiva concorrenza. Interventi di gestione delle reti, ad esempio volti ad affrontare problemi legati alla congestione e alle limitazioni della capacità ed a rendere disponibili nuovi servizi, non dovrebbero mai essere considerati esempi di restrizioni irragionevoli.***

Or. en

Emendamento 72

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato

in modo irragionevole.

in modo irragionevole. ***Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adottare misure correttive in base alla direttiva 2002/22/CE qualora siano irragionevolmente imposte delle restrizioni in circostanze non caratterizzate da una mancanza di effettiva concorrenza. Interventi di gestione delle reti volti ad affrontare problemi legati alla congestione e alle limitazioni della capacità, non dovrebbero di per sé essere considerati esempi di restrizioni irragionevoli.***

Or. en

Emendamento 73

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti, ***servizi*** o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole ***e che, ad esempio, sia risolto il problema delle***

condizioni irragionevoli per i servizi di accesso all'ingrosso.

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione elenchi sono di importanza cruciale per gli utenti disabili e anziani nonché per gli utenti in generale (come riconosciuto dalla Direttiva sul servizio universale). Gli operatori attualmente non regolamentati che forniscono l'accesso impongono tariffe esorbitanti per il collegamento delle chiamate per la consultazione di elenchi, impedendo al tempo stesso ai fornitori di consultazione di elenchi di fissare i propri prezzi al dettaglio (cfr. per esempio pag. 41 della nuova raccomandazione della Commissione sui mercati). Questi problemi devono essere affrontati per consentire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e poter eliminare del tutto la regolamentazione del mercato al dettaglio (obbligo di servizio universale).

Emendamento 74

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità

Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità

pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. ***Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.***

pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. ***I numeri verdi non devono essere soggetti a costi supplementari. È opportuno che la Commissione adotti misure per assicurare che gli operatori che forniscono l'accesso applichino condizioni ragionevoli di accesso al fine di garantire che gli utenti finali beneficino pienamente della concorrenza nei servizi, in particolare per la consultazione di elenchi.***

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione elenchi sono di importanza cruciale per gli utenti disabili e anziani nonché per gli utenti in generale (come riconosciuto dalla Direttiva sul servizio universale). Gli operatori attualmente non regolamentati che forniscono l'accesso impongono tariffe esorbitanti per il collegamento delle chiamate per la consultazione di elenchi, impedendo al tempo stesso ai fornitori di consultazione di elenchi di fissare i propri prezzi al dettaglio (cfr. per esempio pag. 41 della nuova raccomandazione della Commissione sui mercati). Questi problemi devono essere affrontati per consentire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e poter eliminare del tutto la regolamentazione del mercato al dettaglio (obbligo di servizio universale).

Emendamento 75

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano

Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano

in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria *e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico.* Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.

in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Semplificazione

Emendamento 76

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili *costituisce* un

Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili *e di informazioni*

elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che **i consumatori** di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.

sui parametri che incidono sulla qualità dei servizi costituiscono un elemento fondamentale per i consumatori **e le piccole e medie imprese** in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che **gli utenti finali** di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Innanzitutto, la disponibilità di informazioni chiare su tutti i parametri che incidono sul livello qualitativo dei servizi sono di importanza cruciale per gli utenti finali. In secondo luogo, non soltanto i consumatori ma tutti gli utenti finali con potere negoziale limitato hanno tutto da guadagnare dalla trasparenza.

Emendamento 77

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.

Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità, ***in particolare prevedendo l'introduzione di un modulo tipo che permetta a tutti gli operatori di uniformare la presentazione delle fatture,***

per consentire un raffronto immediato delle tariffe e delle prestazioni.

Or. fr

Motivazione

Un'effettiva armonizzazione della presentazione delle fatture con categorie definite e identiche per tutti gli operatori costituirebbe un mezzo efficace per comparare tariffe e prestazioni.

Emendamento 78

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Per migliorare l'informazione e garantire i diritti degli utenti finali, la Commissione dovrebbe, dopo l'approvazione della presente direttiva, presentare una Carta dei consumatori dei servizi di comunicazione elettronica. Tale Carta dovrà essere fornita all'utente contestualmente alla firma del contratto. Essa dovrà menzionare gli obblighi degli operatori in materia di servizio universale, di qualità dei servizi, di trasparenza tariffaria, ed includere informazioni sui diritti del consumatore.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di tale Carta, specie se completata dalla creazione di sportelli unici nazionali d'informazione, permetterebbe di garantire i diritti dei consumatori e di assicurare che gli stessi siano chiaramente informati di tali diritti.

Emendamento 79
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Gli Stati membri devono creare un sistema di sportelli unici per tutte le richieste di informazione degli utenti. Tali sportelli, che potrebbero essere gestiti dalle autorità nazionali di regolamentazione di concerto con le associazioni dei consumatori, devono essere anche in grado di fornire assistenza legale in caso di controversie con gli operatori. L'accesso agli sportelli deve essere gratuito e gli utenti devono essere informati della loro esistenza mediante regolari campagne d'informazione e un'apposita menzione nella Carta dei diritti dei consumatori di servizi di comunicazione elettronica.

Or. fr

Motivazione

Assieme alla redazione di una Carta, la creazione di sportelli unici nazionali permetterebbe agli utenti di beneficiare di informazioni indipendenti dagli operatori nonché eventualmente di assistenza legale in caso di controversie.

Emendamento 80
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi,

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi,

tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.

tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare. ***Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno essere tenute ad introdurre con tempestività ogni provvedimento in materia di qualità di servizi adottato dalla Commissione.***

Or. en

Emendamento 81

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi ***e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.***

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio ***e il blocco degli accessi.***

Or. en

Emendamento 82

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che **tutti** gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.

Or. en

Motivazione

La qualità del servizio è un parametro cruciale per gli utenti finali, soprattutto per quelli, come le PMI, che utilizzano la comunicazione elettronica per motivi professionali.

Emendamento 83

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002,

relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica¹. È opportuno prevedere misure su larga scala che assicurino l'inserimento dei dati degli utenti finali (fissi e mobili) nelle basi dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete secondo criteri orientati ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questo servizio alla regolamentazione del mercato al dettaglio.

¹ *GU L 249, del 17.9.2002, pag. 21.*

Or. en

Motivazione

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users in general. Currently, there are two key factors which are impeding consumers receiving the full benefit of competition in directory enquiry services:

- (i) limitations on the inclusion of end-user data in databases (particularly, mobile telephone information) which affects the comprehensiveness of services.*
- (ii) unfair wholesale access conditions.*

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit the removal of heavy retail universal service regulation.

Emendamento 84

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza **disponibili** utilizzando un

Emendamento

(19) È opportuno che **tutti** gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza **da ogni punto del**

qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante **informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza** del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza **dei** cittadini **che viaggiano nell'Unione europea**. A tal fine, è opportuno **che i cittadini siano perfettamente informati** del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico **quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati**. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse **dei** cittadini dell'Unione europea.

territorio dell'UE utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali, **sulla base di criteri di qualità precedentemente concordati**. È importante **migliorare l'informazione dei cittadini circa l'esistenza e l'uso** del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza **di tutti i** cittadini **dell'Unione europea e di ottimizzare l'uso delle risorse presso i call centre "112"**. A tal fine, è opportuno che **tutti** i cittadini **dell'UE** siano perfettamente informati del fatto che il "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico **in ciascuno degli Stati membri a partire dal 2013, in particolare incoraggiando il ricorso al "112" e il suo utilizzo ottimale, insieme ai numeri di emergenza nazionali. La Commissione deve inoltre sostenere ed integrare le azioni di informazione condotte dagli Stati membri riguardo al "112"**. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che, **per tutte le chiamate al "112"**, gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse **di tutti i** cittadini dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 85

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio **telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale**. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in

Emendamento

(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio **di comunicazione elettronica**. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla

particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.

Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

L'accesso ai servizi di emergenza deve essere accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dall'operatore prescelto e dalla tecnologia utilizzata.

Emendamento 86

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimere pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio

Emendamento

(21) Lo sviluppo del codice internazionale "3883" (spazio europeo di numerazione telefonica - European Telephony Numbering Space, ETNS) è attualmente ostacolato da prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e da insufficiente conoscenza. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, la Commissione deve demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l'assegnazione e la promozione del numero a [xxx] oppure, sul modello del dominio di alto livello ".ue", a un'organizzazione distinta designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, con norme operative da incorporare nel diritto comunitario.

europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".

Or. en

(I riferimenti all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche sono sostituiti in tutto il testo da [xxx], per evitare il ricorso ad emendamenti specifici)

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 7 del progetto di relazione. Cfr. motivazione relativa all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 87
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di

Emendamento

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di

numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione.

numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. ***Gli utenti finali devono anche potersi mettere in comunicazione con qualunque altro utente finale (in particolare nel caso del protocollo IP) per scambiarsi informazioni, indipendentemente dall'operatore prescelto.***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento vuol assicurare che ogni utente di un qualunque servizio di comunicazione elettronica possa mettersi in contatto con ogni utente di un altro servizio e viceversa, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Emendamento 88

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare

Emendamento

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare

quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione.

quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. ***Ogni utente finale deve anche potersi mettere in comunicazione con qualunque altro utente finale (specialmente mediante i numeri IP) per scambiarsi dati, indipendentemente dall'operatore prescelto. La necessaria interconnessione deve essere gratuita.***

Or. en

Motivazione

Un abbonato dell'operatore A deve essere in grado di mettersi in contatto con un abbonato dell'operatore B senza problemi, indipendentemente dalla tecnologia adottata dall'operatore. Le comunicazioni elettroniche sono essenziali per l'attività quotidiana delle PMI. E' pertanto necessario che tali imprese possano contattare ed essere contattate ogni volta che ve ne sia l'esigenza, senza costi aggiuntivi, senza bisogno di nuovi abbonamenti e senza ulteriori oneri amministrativi o dispendio di tempo.

Emendamento 89

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

Emendamento

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. ***Al riguardo occorre in particolare tener conto della possibilità che gli ex monopolisti possano agevolmente "perpetuare" il proprio potere di mercato offrendo pacchetti di prodotti, tali da rendere impraticabile la concorrenza.*** La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto, ***tenendo conto dei vincoli di carattere tecnico***, perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico

delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

Or. de

Motivazione

Die Möglichkeit des Anbieterwechsels ist eine der erfolgreichsten Errungenschaften der Marktliberalisierung und hat zur Entwicklung des Wettbewerbs maßgeblich mit beigetragen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es den ehemaligen Monopolisten aufgrund der erheblichen Marktanteile im Bereich der Endkundenanschlüsse durch einfaches Umstellen des Vertrages auf ein Bündelprodukt gelingt, dem Wettbewerb für eine längere Zeit die Kunden zu entziehen. Die Festlegung zumutbarer Mindestvertragslaufzeiten sollte daher unter Berücksichtigung differenzierter und präziserer Rahmenbedingungen (z.B. Berücksichtigung von Marktanteilen) erfolgen.

Emendamento 90

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) ***In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali).*** È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ***ma esclusivamente a canali di radiodiffusione*** forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione ***nella loro legislazione nazionale***, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla

Emendamento

(24). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione ***per servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari*** forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. ***I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive***¹. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle

realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. **Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. **I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

¹ *GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.*

Or. en

Emendamento 91

Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di

Emendamento

(24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione *per servizi mediatici radiofonici e audiovisivi, nonché per servizi complementari* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. *I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*¹. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di

obblighi di trasmissione ***nella loro legislazione nazionale***, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. ***Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da*** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

obblighi di trasmissione, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. ***I servizi complementari comprendono fra l'altro i*** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

¹ *GUL 332 del 18.12.2007, pag. 27.*

Or. fr

Emendamento 92
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) ***In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un***

Emendamento

(24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione ***per servizi mediatici radiofonici e audiovisivi, nonché per servizi complementari*** forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. ***I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre***

palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione ***nella loro legislazione nazionale***, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. ***Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da*** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive¹. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. ***I servizi complementari comprendono fra l'altro i*** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

¹ *GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.*

Or. fr

Motivazione

Per garantire l'accesso di tutti i telespettatori ed ascoltatori ai servizi disponibili, lineari e non, il campo potenziale di applicazione di tale disposizione deve essere esteso ai servizi mediatici audiovisivi come definiti nella nuova direttiva 2007/65/CE. Il riferimento alla "legislazione nazionale" rischia di porre problemi in determinati Stati per motivi di tradizione giuridica o di ripartizione di competenze fra livelli federali.

Emendamento 93

Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali).* È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, *ma esclusivamente a canali di radiodiffusione* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione *nella loro legislazione nazionale*, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. *Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da* servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di

Emendamento

(24). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione *per servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. *I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*¹. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. *I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i* servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

¹ *GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.*

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare i diritti dei cittadini europei l'ambito delle norme relative agli obblighi di trasmissione (must carry) deve essere conforme alla nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi ed assicurare pertanto l'accesso ai servizi sia lineari che non lineari. Ciò vale anche per i servizi complementari (radiotext, televideo e informazioni sui programmi). Il riferimento alla legislazione nazionale viene soppresso visto che in alcuni Stati membri il must carry non è disciplinato dalla legge e in altri non è regolamentato a livello nazionale.

Emendamento 94

Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate

Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate

in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. **Uno o più** canali di radiodiffusione **possono** essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, **come** i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. **Tutti i** canali di radiodiffusione **dovrebbero** essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili **almeno ai programmi di servizio pubblico, come i telegiornali e i programmi di informazione politica, tramite** i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

Or. it

Motivazione

Emendamento 95

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo

Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo

che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno **ogni tre anni** e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno **ogni 18 mesi** e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

Or. en

Motivazione

Emendamento 96
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno **ogni tre anni** e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora

Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno **ogni 18 mesi** e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora

delle scene o il linguaggio dei segni.

delle scene o il linguaggio dei segni.

Or. en

Motivazione

La periodicità triennale per il riesame periodico è eccessiva, sarebbe meglio una frequenza maggiore (18 mesi).

Emendamento 97

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) La risoluzione extragiudiziale delle controversie va rafforzata prevedendo il ricorso ad organi specializzati indipendenti e garantendo nelle relative procedure il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo¹. Gli Stati membri potranno presentare ricorso agli attuali organi preposti alla risoluzione delle controversie, purché in regola con i requisiti applicabili, o istituire nuovi organi.

¹ *GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.*

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 98

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie, ***se le autorità nazionali di regolamentazione, dopo la notifica da parte dell'operatore coinvolto e dopo aver consultato altre autorità competenti, lo ritengono necessario***. È opportuno che ***l'eventuale avviso*** contenga informazioni, ***adeguate al singolo caso***, sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

Or. de

Emendamento 99

Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e gli organi giudiziari degli Stati membri dovranno non solo interpretare il diritto nazionale in modo

conforme alla direttiva, ma anche evitare di procedere da un'interpretazione della direttiva che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento tende a incorporare il testo della recente sentenza della CGCE nella causa "Promusicae-telefonica" (29 gennaio 2008). In tale sentenza la Corte ribadisce che gli Stati membri devono, in sede di recepimento delle direttive, fondarsi su una loro interpretazione che permetta di garantire un giusto equilibrio fra i diritti fondamentali protetti dall'ordinamento comunitario.

Emendamento 100

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) È necessario che la Commissione agisca di concerto con le associazioni dedite alla protezione dei consumatori in ogni azione di revisione della presente direttiva e che garantisca una periodica consultazione delle stesse sui risultati e modalità di applicazione del presente regolamento nei diversi Stati Membri.

Or. it

Emendamento 101

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I software che registrano le azioni

(34) I software che registrano le azioni

dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. ***Per i suddetti controlli è inoltre indispensabile la più completa collaborazione da parte dei grandi produttori di software.***

Or. it

Emendamento 102

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, ***di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio***, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato.

Emendamento

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato.

Or. en

Emendamento 103

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Molti tragici eventi recentemente occorsi hanno dimostrato che in caso di gravi emergenze imminenti o in atto, per ridurre le sofferenze e la perdita di vite umane è necessario allertare tempestivamente i cittadini. Il Parlamento europeo ha ripetutamente richiesto l'introduzione di sistemi di questo tipo¹, la cui implementazione è disciplinata da varie direttive europee². Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare opportune misure per implementare un sistema di allerta generale, plurilingue, semplice ed efficiente, trattandosi di un'iniziativa che interessa varie politiche dell'UE fra cui l'ambiente, la sanità, la sicurezza interna, la protezione civile, i trasporti, l'energia e il turismo. Il sistema in questione dovrebbe essere istituito prima del 2013.

Cfr. risoluzioni del Parlamento europeo sulle priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea (GU C 262, del 18.9.2001, pag. 236), sulla prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo (GU C 317 E, del 23.12.2006, pag. 678), sul Meccanismo comunitario di protezione civile (GU C 313 E, del 20.12.2006, pag. 100), sulle catastrofi naturali (aspetti attinenti all'agricoltura) (GU C 297 E, del 7.12.2006, pag. 363), sullo Strumento di preparazione e di reazione rapida alle emergenze gravi (GU C 291 E, del 30.11.2006, pag. 104), sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) (GU C 193 E, del 17.8.2006, pag. 322) e sull'aiuto dell'Unione europea alle vittime del maremoto nell'Oceano indiano (GU C 247 E, del 6.10.2005, pag. 147), e la Dichiarazione scritta sull'allarme rapido dei cittadini in caso di emergenze gravi (P6_TA(2008)0088).

² *Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro(92/58/CEE); Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (96/82/CE; direttiva Seveso); emergenze radioattive (89/618/Euratom); valutazione e gestione delle alluvioni*

Emendamento 104

Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Occorre rammentare, nel quadro della presente direttiva, il considerando 3 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale secondo cui, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno.

Or. fr

Motivazione

Il riferimento alla direttiva 2004/48/CE mira a giustificare il mantenimento del paragrafo 6 dell'articolo 20 che prevede che gli abbonati siano informati chiaramente, nel quadro di un contratto con un operatore, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e obblighi correlati sulle reti di comunicazione elettronica.

Emendamento 105

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con altri emendamenti.

Emendamento 106

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente **di** effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali **e/o** internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio **di comunicazione elettronica** accessibile al pubblico che **consiste interamente o principalmente nell'**effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate **vocali** nazionali **e** internazionali **bidirezionali e in tempo reale** tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Or. en

Emendamento 107
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Emendamento

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, ***e attraverso mezzi di comunicazione appositamente previsti per i disabili e che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di "conversazione globale"***, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Or. fr

Motivazione

Poiché la direttiva non deve escludere gli utenti che non sono in grado di effettuare delle "chiamate" vocali, la definizione deve menzionare esplicitamente i servizi specifici destinati a determinate categorie di utenti disabili.

Emendamento 108
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare *e* ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del

Emendamento

c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare *e/o* ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del

vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso ad evitare che rimangano esclusi i servizi telefonici offerti attraverso la selezione o la preselezione del vettore o quelli offerti attraverso telefoni a pagamento che permettono soltanto di ricevere le chiamate.

Emendamento 109

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "numero geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;"

Or. es

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la definizione, dal momento che possono esistere altri piani di numerazione nazionali oltre a quelli telefonici, come di fatto già si riconosce nella definizione di servizio telefonico accessibile al pubblico di cui alla lettera c) o all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento 110
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) la lettera e) è soppressa;

Or. es

Motivazione

Per coerenza con la proposta di includere il concetto di "punto terminale di rete" nella definizione di "rete pubblica di comunicazione" contenuta nella direttiva quadro.

Emendamento 111
Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa. ***soppresso***

Or. en

Motivazione

È preferibile l'attuale art. 4. La revisione del pacchetto telecomunicazioni non deve anticipare la revisione OSU (Obbligo di Servizio Universale).

Emendamento 112

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica **e qualsiasi richiesta di accesso in postazione fissa ai servizi telefonici accessibili al pubblico** sia soddisfatta quanto meno da un'impresa. **La connessione a tale rete deve permettere il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali fax e trasmissione dati, tra punti terminali di rete, con una qualità almeno comparabile a quella delle reti telefoniche esistenti.**

Or. en

Motivazione

When there still was a telephone network the user had a guaranteed end-to-end functionality, i.e. he had the possibility to make connections between network termination points. In the proposal of the European Commission, the user has only the guarantee to a connection to the publicly available network. This connection (and only the connection) must be capable of supporting voice, facsimile and data communications. For the transmission performance within the network there is no similar minimum objective. Thus an end-user cannot be sure - even if his connection is in working order - that he is able to establish connection to other end users that are supporting e.g. voice communication. In order to ensure a sufficient quality level, it is important that the transmission is also guaranteed.

Emendamento 113

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica ***o di connessione a una rete di telefonia mobile*** sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Or. el

Emendamento 114

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica ***e a una rete di comunicazione mobile*** sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere in modo chiaro il campo di applicazione della direttiva, non limitandola alle linee fisse ma ricomprendendo anche i servizi di telefonia mobile e le connessioni ad alta velocità sull'intero territorio.

Emendamento 115

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica ***o qualsiasi richiesta di connessione a una rete di telefonia mobile*** sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Or. en

Motivazione

Based on the criteria set out in the Annex 5 of the Universal Service Directive, the ability to be connected to a mobile network and the ability to have a broadband access to the internet are necessary. Furthermore, access to the internet through a mobile network is the solution for those consumers in remote areas where there is no access to a fixed network. In relation to access to the internet it is important to note that the internet has rapidly moved to a video bases platform where users generate their own content and companies offer video based services. Functional access to the internet does not suffice anymore. It is therefore needed to ensure the access guarantees data rates which are comparable the rates used by a majority of subscribers. Since the data rates refer to the average rates used, the obligation takes into account the level of broadband roll-out in the respective Member State. Furthermore, not only telephone services should be guaranteed, but also data communication service.

Emendamento 116

Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

È preferibile l'attuale art. 4. La revisione del pacchetto telecomunicazioni non deve anticipare la revisione OSU.

Emendamento 117

Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Emendamento

2. Su tutto il territorio deve essere garantita la fornitura della banda larga tale da supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati.

Or. it

Emendamento 118

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Emendamento

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione ***paragonabili a quelle usate in media dalla maggioranza degli abbonati*** tenendo conto delle tecnologie prevalenti.

Or. el

Emendamento 119

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione ***tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate*** dalla maggioranza degli abbonati ***e della fattibilità tecnologica.***

Emendamento

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione ***comparabili a quelle medie utilizzate*** dalla maggioranza degli abbonati. ***Gli Stati membri provvedono inoltre a che questo tipo di accesso sia garantito sulla totalità del territorio.***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere in modo chiaro il campo di applicazione della direttiva, non limitandola alle linee fisse ma ricomprendendo anche i servizi di telefonia mobile e le connessioni ad alta velocità sull'intero territorio.

Emendamento 120

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Emendamento

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, ***a velocità comparabile a quella utilizzata dalla maggioranza degli abbonati,*** tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Or. en

Motivazione

Based on the criteria set out in the Annex 5 of the Universal Service Directive, the ability to be connected to a mobile network and the ability to have a broadband access to the internet are necessary. Furthermore, access to the internet through a mobile network is the solution for those consumers in remote areas where there is no access to a fixed network. In relation to access to the internet it is important to note that the internet has rapidly moved to a video bases platform where users generate their own content and companies offer video based services. Functional access to the internet does not suffice anymore. It is therefore needed to ensure the access guarantees data rates which are comparable the rates used by a majority of subscribers. Since the data rates refer to the average rates used, the obligation takes into account the level of broadband roll-out in the respective Member State. Furthermore, not only telephone services should be guaranteed, but also data communication service.

Emendamento 121

Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Emendamento

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica, *e comunque non inferiore a 7/Mbit/s.*

Or. it

Emendamento 122

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono prendere misure volte a garantire che tutte le richieste ragionevoli in vista della fornitura efficace di Internet attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte da almeno un'impresa.

Or. es

Motivazione

Per assicurare che tutti gli utenti abbiano accesso ad Internet, occorre garantire non solo la connessione alla rete, ma anche che in tutti gli accessi a quest'ultima vi sia almeno un operatore che possa garantire un accesso efficace ad Internet.

Emendamento 123

Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

soppresso

Or. en

Motivazione

È preferibile l'attuale art. 4. La revisione del pacchetto telecomunicazioni non deve anticipare la revisione OSU.

Emendamento 124

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112" **da ogni punto del territorio dell'UE**, sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Or. en

Emendamento 125

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.;

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico **e di trasmissione dati** attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali, **di trasmettere dati** e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere in modo chiaro il campo di applicazione della direttiva, non limitandola alle linee fisse ma ricomprendendo anche i servizi di telefonia mobile e le connessioni ad alta velocità dell'intero territorio.

Emendamento 126

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico **e di trasmissione dati** attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali, **di trasmettere dati** e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Or. en

Motivazione

Based on the criteria set out in the Annex 5 of the Universal Service Directive, the ability to be connected to a mobile network and the ability to have a broadband access to the internet are necessary. Furthermore, access to the internet through a mobile network is the solution for those consumers in remote areas where there is no access to a fixed network. In relation to access to the internet it is important to note that the internet has rapidly moved to a video bases platform where users generate their own content and companies offer video based services. Functional access to the internet does not suffice anymore. It is therefore needed to ensure the access guarantees data rates which are comparable the rates used by a majority of subscribers. Since the data rates refer to the average rates used, the obligation takes into account the level of broadband roll-out in the respective Member State. Furthermore, not only telephone services should be guaranteed, but also data communication service.

Emendamento 127

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **adottano** misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che **gli** utenti finali disabili **possano** scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

Emendamento

2. Gli Stati membri **hanno facoltà di adottare** misure specifiche, **ritenute necessarie sulla base di una valutazione svolta dalle autorità nazionali di regolamentazione**, tenendo conto delle circostanze nazionali **e dei requisiti specifici per i disabili**, per far sì che **questa categoria di** utenti finali disabili **possa** scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali, **e per favorire la disponibilità di adeguate apparecchiature terminali. Gli Stati membri assicurano che le esigenze di determinate categorie di utenti disabili siano comunque soddisfatte da almeno un'impresa.**

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 15 del progetto di relazione. L'emendamento aggiunge un riferimento specifico alla necessità di favorire la disponibilità di apparecchiature terminali. Inoltre, le misure previste in tale paragrafo non devono essere obbligatorie, perché le NRA potrebbero trovarsi nella necessità di designare più fornitori di servizio universale al solo scopo di permettere una scelta. Il nuovo articolo 31 bis mette le NRA in condizione di intervenire in tale ambito più efficacemente a favore degli utenti disabili.

Emendamento 128

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure **specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali**, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.;

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano **ogni idonea misura** per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.;

Or. fr

Motivazione

Si sopprime il riferimento alla situazione nazionale per coerenza con il nuovo paragrafo 3.

Emendamento 129

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'adottare le misure di cui sopra gli Stati membri favoriscono la messa in regola con le pertinenti disposizioni o standard, pubblicate conformemente al disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE.

Or. fr

Motivazione

A causa dell'attuale frammentazione dei mercati, le soluzioni e gli standard impiegati differiscono da un paese all'altro, e ciò costituisce un ostacolo all'accessibilità e all'interoperabilità. Per rimediare a tale stato di cose gli Stati membri dovrebbero favorire l'adozione di standard europei laddove questi esistano.

Emendamento 130

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti disabili, gli Stati membri incoraggiano la produzione e la disponibilità di apparecchiature terminali offrendo i servizi e le funzionalità necessarie.

Or. fr

Motivazione

La disponibilità di idonee apparecchiature terminali è necessaria per la fornitura di servizi agli utenti disabili.

Emendamento 131

Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli Stati membri adottano misure specifiche per assicurare che siano garantiti SMS e video chiamate gratis o a prezzo di costo (esenzione parziale) per i sordi e per altri utenti con gravi disabilità.

Or. it

Emendamento 132

Zuzana Roithová

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'operatore designato conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre condizioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

soppresso

Or. en

Motivazione

La decisione volontaria di un'impresa con "notevole potere di mercato" di cedere le sue attività nelle reti di accesso locale a un'entità giuridica separata appartenente a un soggetto diverso o di costituire un soggetto commerciale distinto per fornire prodotti di accesso pienamente equivalenti, è una decisione aziendale strategico-commerciale che non deve essere soggetta a regolamentazione ex ante. Gli obblighi di informazione devono essere proporzionali e conformi alla regolamentazione dell'NRA in materia di informazione.

Emendamento 133

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

Emendamento

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui ***all'articolo 4, paragrafo 2 bis***, all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento relativo all'articolo 4, paragrafo 2 bis su un accesso efficace ad Internet.

Emendamento 134

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***7 bis) è inserito un nuovo paragrafo:
"3 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad altre imprese che prevedano sistemi specifici per il controllo delle spese, in conformità dell'allegato I, parte A."***

Or. es

Motivazione

La direttiva deve riconoscere la capacità degli Stati membri di estendere ad altri servizi di comunicazione alcuni dei diritti degli utenti che attualmente sono riconosciuti solo per i servizi inclusi nel concetto di servizio universale.

Emendamento 135

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) All'articolo 10, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese [...] che offrono i servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.

Or. en

Emendamento 136

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) All'articolo 10, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese [...] che offrono i servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE forniscano le

prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.

Or. en

Motivazione

Molti consumatori si sono visti addebitare spese di telecomunicazione oltremodo elevate a causa della scarsa familiarità con le tariffe, soprattutto in relazione a servizi di dati e a chiamate vocali o dati trasmessi all'estero in roaming. È dunque necessario offrir loro, con opportuni provvedimenti, i mezzi per esercitare maggiore controllo sui costi dei i servizi di comunicazione cui fanno ricorso.

Emendamento 139

Nickolay Mladenov, Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

‘1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro):

a) ove in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un'autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) non è effettivamente concorrenziale e

b) ove giungano alla conclusione che gli

***obblighi previsti dalla direttiva
2002/19/CE (direttiva accesso) non
portano al conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 8 della direttiva
2002/21/CE (direttiva quadro)."***

Or. en

Motivazione

Sopprimere l'art. 17 è un primo logico passo verso la transizione del settore verso il diritto della concorrenza ed è oltretutto in linea con i principi del "legiferare meglio". Mantenere obblighi per il mercato al dettaglio nella normativa quadro significa che lo sviluppo di nuovi servizi al dettaglio continuerebbe ad essere ostacolato da controlli ex ante, anche quando i problemi di concorrenza che dovessero eventualmente ancora insorgere potrebbero essere efficacemente risolti mediante la regolamentazione del mercato all'ingrosso e il diritto generale della concorrenza.

Emendamento 140

Nickolay Mladenov, Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis) (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Motivazione

I motivi per la soppressione dell'articolo 17, paragrafo 1 sono validi anche per la soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 141

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

(11) **gli articoli 18 e 19 sono** soppressi;

(11) **l'articolo 18 è** soppresso;

Or. en

Emendamento 142

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi del diritto comunitario.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il testo è già incluso nell'emendamento 1.

Emendamento 143

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché **i consumatori**, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più

Gli Stati membri provvedono affinché **gli utenti finali**, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più

imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno:

imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno:

Or. en

Motivazione

Tutti gli utenti finali dovrebbero ricevere tali informazioni. Inoltre, la qualità del servizio è un parametro cruciale per gli utenti finali, soprattutto per quelli, come le PMI, che utilizzano la comunicazione elettronica per motivi professionali.

Emendamento 144

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio **offerti e** la data dell'allacciamento iniziale,

Emendamento

(b) i servizi forniti, **tra cui in particolare:**

- il livello di affidabilità che l'operatore è in grado di garantire per l'accesso ai servizi d'emergenza allo stato attuale della tecnologia e degli standard,

- informazioni sull'inserimento di dati riguardanti l'abbonato negli elenchi,

- i livelli di qualità del servizio e i tipi di servizi di manutenzione offerti,

- la data dell'allacciamento iniziale e

- eventuali limitazioni all'utilizzo delle apparecchiature terminali imposte dal fornitore;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento raggruppa in una sola lettera le informazioni da inserire al momento del contratto contenute nei nuovi paragrafi 4 e 5 proposti dalla Commissione, le informazioni sugli indirizzi negli elenchi e le limitazioni all'uso delle apparecchiature terminali, come il blocco della carta SIM sui telefoni, e permette di sopprimere le

disposizioni sulla manutenzione inserite a parte nella lettera (c).

Emendamento 145

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe **nonché le** modalità **secondo le quali possono essere ottenute** informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;

Emendamento

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe **e ogni** modalità **per ottenere** informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;

Or. de

Motivazione

Formulazione più chiara che, evitando il riferimento esclusivo alla situazione presente, lascia aperta la porta a futuri sviluppi che permettano una presentazione più efficiente delle informazioni tariffarie.

Emendamento 146

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Emendamento

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità, **o all'uso del servizio per commettere atti illeciti.**

Or. en

Motivazione

Per essere protetti, i consumatori devono conoscere bene le azioni che il fornitore di servizi può intraprendere per contrastare utilizzi che minacciano la sicurezza o l'integrità o finalizzati al compimento di atti illeciti.

Emendamento 147

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h) bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) le performance qualitative del servizio sulla scorta di appositi parametri.

Or. en

Motivazione

Tutti gli utenti finali dovrebbero ricevere tali informazioni. Inoltre, la qualità del servizio è un parametro cruciale per gli utenti finali, soprattutto per quelli, come le PMI, che utilizzano la comunicazione elettronica per motivi professionali.

Emendamento 148

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) i servizi di assistenza al cliente che vengono offerti, così come i metodi di contatto con tali servizi.

Or. es

Motivazione

Nei contratti deve figurare un riferimento ai servizi di assistenza al cliente, al fine di agevolare i reclami degli utenti ai fornitori.

Emendamento 149

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il contratto contiene inoltre ogni informazione fornita dalle competenti autorità pubbliche sugli utilizzi delle reti di comunicazione elettronica non consentiti dalla legge e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la privacy e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo 4 bis), e relativi al servizio fornito.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 23 del progetto di relazione. L'emendamento chiarisce che le informazioni per il pubblico per le quali le NRA possono imporre agli operatori l'inclusione nei contratti i) possono provenire da qualunque autorità nazionale competente, ii) si riferiscono ad utilizzi non consentiti, ossia illegali, e iii) riguardano anche in modo specifico la sicurezza personale, ad esempio l'inopportunità per i minori di rivelare i propri dati personali. L'emendamento va letto in combinazione con la nuova versione dell'emendamento dell'articolo 21, paragrafo 4 bis.

Emendamento 150

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2α (νέα) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των συνδρομητών και των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες. Πέρα από την περίοδο αυτή, οι συνδρομητές θα είναι σε θέση να αλλάζουν φορέα ή να ακυρώνουν τη σύμβαση χωρίς επιβάρυνση

Or. et

Emendamento 151

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico **e di un servizio di trasmissione dati** attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali **di dati** e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Or. el

Emendamento 152

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni elencate nel paragrafo 2 sono inoltre inserite nei contratti stipulati tra ***i consumatori***, da un lato, e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, dall'altro. ***Gli Stati membri possono estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.***

Emendamento

3. Le informazioni elencate nel paragrafo 2 sono inoltre inserite nei contratti stipulati tra ***gli utenti finali***, da un lato, e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, dall'altro.

Or. en

Motivazione

Devono poter beneficiare di tale disposizione non soltanto i consumatori, ma tutti gli utenti finali, specie quelli, come le PMI, che dispongono di limitato potere negoziale.

Emendamento 153

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano ***le comunicazioni vocali***, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto ***e periodicamente dopo tale data.***

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica ***accessibili al pubblico*** che supportano ***le chiamate vocali bidirezionali in tempo reale effettuate tramite uno o più numeri di un piano di numerazione telefonica nazionale***, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori ***dei predetti*** servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto ***e in occasione***

del suo rinnovo.

Or. en

Emendamento 154

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente ***se è fornito o no*** l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati ***della mancanza di*** accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente ***il livello di affidabilità che l'operatore è in grado di garantire per*** l'accesso ai servizi di emergenza ***allo stato attuale della tecnologia e degli standard***. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati ***del livello di affidabilità dell'***accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.

Or. fr

Motivazione

Poiché l'accesso ai servizi di emergenza deve essere assicurato da tutti gli operatori, l'indisponibilità di tali servizi non deve essere segnalata. Tuttavia, alcuni operatori, soprattutto quelli indipendenti dalle reti, non sono attualmente in grado di garantire un accesso affidabile al 100% ai servizi di emergenza e di ciò occorre informare chiaramente il consumatore.

Emendamento 155

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, **soprattutto quando accedano ad aree che potrebbero non essere coperte da alcun servizio di comunicazione.**

Or. en

Emendamento 156

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai

servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e *periodicamente* dopo tale data.

servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e dopo tale data.

Or. de

Motivazione

L'obbligo relativo all'informazione periodica lascia spazio a dubbi sull'effettiva frequenza di tale periodicità e porta all'incertezza giuridica. L'informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all'utente finale.

Emendamento 157

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra **abbonati** e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli **abbonati** sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra **utenti finali** e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli **utenti finali** sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.

Or. es

Motivazione

L'articolo fa parte del Capo IV "Interessi e diritti degli utenti finali".

Emendamento 158
AMaria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta. ***Le autorità nazionali di regolamentazione devono assicurare che qualsivoglia limitazione imposta dal fornitore alla possibilità per gli abbonati di accedere a contenuti legittimi o distribuirli sia legalmente giustificata e non introduca discriminazioni.***

Or. el

Emendamento 159
Karin Riis-Jørgensen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla

possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta. ***Se un operatore o un fornitore di servizi Internet adotta criteri preferenziali nel traffico di rete e opera differenziazioni nella qualità del servizio per tipologia, utente finale, applicazione specifica o origine, l'utente finale deve avere l'opportunità di scegliere quali servizi debbano avere priorità.***

Or. en

Motivazione

It is crucial that the consumer is informed if their access to certain Internet based services, applications or content are being blocked or degraded. This will allow the consumer to react, and thus let market forces come to work.

New innovative services thrive when accessible for a big audience from the first day of launch, as is the case on the Internet today. If there is limited access the innovation of the internet can be at risk. EU will not be a dominant market for fostering new and competitive services and applications in a fragmented market with only limited access to their potential customers. Future EU based innovation will suffer from this. One should also consider that consumers should be able to access content from public service providers provided over the Internet. Not just for the sake of innovation, but for the sake of media pluralism and cultural diversity as well.

Emendamento 160

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi ***e/o reti*** di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure ***di eseguire*** qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica ***che forniscono la connessione ad una rete di comunicazione pubblica***, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi,

scelta.

o distribuirli, oppure di **accedere ed utilizzare** qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

Or. en

Emendamento 161

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e **periodicamente** dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere **a** contenuti **legittimi**, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio **legittimi** di loro scelta.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere **ai** contenuti, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio di loro scelta.

Or. de

Motivazione

L'obbligo relativo all'informazione "periodica" lascia spazio a dubbi sull'effettiva frequenza di tale periodicità e porta all'incertezza giuridica. L'informazione dovrebbe avvenire solo in occasioni specifiche. Il riferimento al fatto che i contenuti siano "legittimi" implica che il fornitore del servizio può effettuare il controllo, la sorveglianza e la categorizzazione dei contenuti della comunicazione, fenomeno in genere inammissibile. Ciò è fuorviante, essendo in linea di principio vietato dalla legge. Per evitare errori di interpretazione questi aggettivi dovrebbero essere eliminati.

Emendamento 162

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra **abbonati** e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli **abbonati** siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra **utenti finali** e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli **utenti finali** siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni **esplicite** imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

Or. es

Motivazione

Le limitazioni all'accesso a determinati servizi e contenuti possono non dipendere dalle caratteristiche del servizio di comunicazione elettronica offerto, ma dal servizio cui si desidera accedere, la cui conoscenza può non essere alla portata dell'operatore.

Emendamento 163

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e **in caso di**

periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

modifica della stesso, le eventuali limitazioni *esplicitamente* imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

Or. en

Motivazione

Si tratta di liberare i fornitori di servizi dall'incombenza di dover inondare gli abbonati di informazioni inutili.

Emendamento 164

Zuzana Roithová

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.

soppresso

Or. en

Motivazione

It is highly disproportionate to require e-communication providers to ensure extensive customer education to the benefit of the copyright holders and as their interest bailee. Also, the success, acknowledgement and adherence, is very indistinct. It is difficult to justify, providers of e-communication should be obliged to take specific actions to the monetary benefit of copyright holders but not in the case of infringements on

intangible property rights of other right holders (e.g. infringements on personal privacy, intervention in existing business operations). As a matter of fact, any such information requirements are often subject to contractual agreements between those providing content to customers and content providers. Further on, customer contracts (in their general terms and conditions) generally do already contain obligations to respect law and often fair use policies are applied. Therefore such a provision should not be obligatory.

Emendamento 165

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.

soppresso

Or. en

Motivazione

La revisione della direttiva sul servizio universale non è la sede più idonea per rivedere le norme sulla responsabilità delle imprese che forniscono servizi e reti di comunicazione elettronica. La formulazione proposta sarebbe contraria alle disposizioni della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. L'espressione usata dalla CE, che fa riferimento alle "violazioni più comuni" creerebbe incertezza giuridica per le imprese, trattandosi di un concetto la cui interpretazione differisce da uno Stato membro all'altro.

Emendamento 166

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e ***periodicamente*** dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. ***Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.***

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati.

Or. de

Motivazione

L'obbligo relativo all'informazione periodica lascia spazio a dubbi su quanto debba essere frequente tale periodicità e porta all'incertezza giuridica. L'informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all'utente finale. L'obbligo contenuto nell'ultima frase costituirebbe, nel suo livello di dettaglio, un'inaccettabile onere per il fornitore oltre a tradursi, in casi estremi, in conflitti con consulenti legali professionali; è pertanto opportuno sopprimerlo.

Emendamento 167

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e

imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati **chiaramente**, prima della conclusione di un contratto **e periodicamente dopo tale data**, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. **Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.**

imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati, prima della conclusione di un contratto, del loro obbligo **generale** di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione addebiterebbe la responsabilità delle violazioni del diritto d'autore ai fornitori di servizi e reti di comunicazione elettronica. Ciò è in contrasto con le limitazioni poste alla responsabilità degli operatori di rete e ai fornitori di servizi Internet dagli articoli 12-15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in cui i fornitori di servizi di comunicazione su rete non sono considerati come fonte dei contenuti veicolati ma soltanto come intermediari.

Emendamento 168

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati **chiaramente**, prima della conclusione di un contratto **e periodicamente dopo tale data**, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. **Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.**

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati, prima della conclusione di un contratto, del loro obbligo **generale** di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati.

Motivazione

Il copyright e i diritti connessi non devono formare oggetto dell'Obbligo di Servizio Universale (OSU) e divenire ingiustificatamente una responsabilità dei fornitori di servizi di comunicazione. Tali diritti non influiscono direttamente sulla qualità del servizio e sono sufficientemente disciplinati da altri atti giuridici.

Emendamento 169

Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali ***in forma chiara, comprensibile e di agevole fruizione.***

Or. fr

Motivazione

Nello spirito della direttiva 2004/48/CE relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, occorre vigilare a che tali diritti siano effettivamente esercitati nella Comunità in modo da assicurare il successo del mercato interno. A tal fine, i consumatori dovrebbero essere informati in modo chiaro del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e diritti correlati in relazione all'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.

Emendamento 170
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che la durata dei contratti conclusi fra gli utenti e le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non superi i 24 mesi. Essi provvedono altresì a che sia garantita per gli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di 12 mesi per tutti i tipi di servizi e apparecchiature.

Or. fr

Motivazione

Contratti di 24 mesi possono risultare vantaggiosi per i consumatori in termini di tariffe. Tuttavia il consumatore deve avere la possibilità di sottoscrivere un contratto per un periodo inferiore e a condizioni meno vincolanti per la totalità dei servizi proposti.

Emendamento 171
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, tali contratti prevedano l'applicazione effettiva di sanzioni nei confronti degli abbonati che utilizzano la propria connessione per attività illecite e pregiudizievoli.

Motivazione

I contratti con gli abbonati prevedono attualmente clausole che premettono all'operatore di applicare sanzioni nel caso in cui un abbonamento venga utilizzato per commettere atti illeciti. L'applicazione di tali disposizioni è un modo efficace per eliminare i contenuti illeciti e pregiudizievoli su Internet, come la pubblicità di beni contraffatti, la vendita illegale di armi e la diffusione di materiale a sfondo razzista.

Emendamento 172

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. Gli Stati membri provvedono a che la durata massima dei contratti conclusi fra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non superi i 12 mesi. Trascorso tale periodo gli abbonati sono liberi di cambiare operatore o di recedere dal contratto senza penali.

Motivazione

Molti operatori "blindano" i consumatori facendo sottoscrivere loro contratti di lunga durata. Tali pratiche hanno un effetto avverso sulla concorrenza, in quanto i consumatori sono impossibilitati a cambiare operatore quando trovano migliori offerte sul mercato. Oltretutto le disposizioni sulla portabilità del numero diverrebbero prive di senso qualora il periodo di validità dei contratti conclusi con gli operatori fosse eccessivamente lungo.

Emendamento 173

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quinquies. Gli Stati membri assicurano che i contratti con la clientela prevedano un sistema di moniti e sanzioni nei confronti degli abbonati che utilizzano la connessione per fini illeciti.

Or. en

Emendamento 174

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 sexies. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione vietino alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di offrire servizi vincolati a determinate condizioni, fra cui il blocco dei telefoni cellulari.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri (come la Spagna) i terminali mobili sono "sovvenzionati" dagli operatori, che però offrono servizi "vincolati" a un particolare tipo di dispositivo, telefono o apparecchiatura terminale. Tale pratica va considerata una clausola contrattuale iniqua ai termini della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Emendamento 175

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, ***all'atto della notifica di*** modifiche delle condizioni contrattuali ***proposte dagli*** operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

Emendamento

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, ***in caso di*** modifiche delle condizioni contrattuali ***da parte degli*** operatori, ***sempre che le modifiche in questione comportino complessivamente svantaggi per gli abbonati stessi.*** Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

Or. de

Motivazione

Il diritto di recesso in caso di modifiche non dovrebbe sussistere già a partire dalla notifica delle modifiche previste, ma dal momento della loro entrata in vigore. Inoltre, di norma il premio spettante non si dovrebbe prevedere per tutti i casi in cui l'utente finale è cliente di un fornitore che modifica le proprie condizioni per adattarle a un diverso contesto, ma solo nel caso in cui le nuove condizioni implicino effettivamente un peggioramento complessivo della posizione del cliente finale rispetto alle condizioni originarie.

Emendamento 176

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della

Emendamento

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della

notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori.
Tranne che nei casi autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

Or. es

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter autorizzare la modifica dei contratti entro termini inferiori ad un mese, almeno nei casi in cui le modifiche sono vantaggiose per gli utenti (diminuzione dei prezzi o aumento delle prestazioni).

Emendamento 177

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

Emendamento

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati ***dalle imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica*** con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

Or. en

Motivazione

Occorre indicare chi deve comunicare l'informazione.

Emendamento 178
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti **in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti conformemente alle disposizioni dell'allegato II., **Tali informazioni saranno rese pubbliche in forma agevolmente accessibile.**

Or. el

Emendamento 179
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, **nonché** alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 **e al livello qualitativo dei servizi.**

Or. en

Motivazione

La qualità del servizio è un parametro cruciale per gli utenti finali, soprattutto per quelli, come le PMI, che utilizzano la comunicazione elettronica per motivi professionali.

Emendamento 180

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano ***l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.***

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano ***che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono una connessione a reti e/o servizi di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe in vigore e informazioni sui criteri e sulle condizioni generali vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare ulteriori obblighi concernenti la forma in cui tali informazioni vanno pubblicate per garantire trasparenza e accessibilità ai consumatori.***

Or. en

Motivazione

L'articolo dovrebbe prevedere meccanismi più specifici. Visto che le NRA partecipano direttamente alla supervisione del mercato delle comunicazioni elettroniche, esse devono essere abilitate a imporre ulteriori obblighi.

Emendamento 181

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, **comparabili, adeguate** e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. de

Motivazione

Prevedere che gli operatori debbano garantire prezzi comparabili significa per essi il rischio di essere sospettati di fissare i prezzi di comune accordo (ciò che è contrario alle disposizioni antitrust); tale disposizione va pertanto soppressa. Il requisito dell'informazione aggiornata e trasparente basta a dare al consumatore adulto e responsabile una solida base per decidere quale operatore soddisfa al meglio le sue esigenze in fatto di servizi di comunicazione. Le disposizioni del paragrafo 6 sono superflue; le attività già sviluppate dalle NRA in tale ambito sono sufficienti.

Emendamento 182

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei

Emendamento

soppresso

servizi che offrono ai consumatori. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Or. en

Motivazione

L'articolo dovrebbe prevedere meccanismi più specifici. Visto che le NRA partecipano direttamente alla supervisione del mercato delle comunicazioni elettroniche, esse devono essere abilitate a imporre ulteriori obblighi.

Emendamento 183

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni **comparabili, adeguate e** aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono ai consumatori. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono ai consumatori. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Or. de

Motivazione

Prevedere che gli operatori debbano garantire prezzi comparabili significa per essi il rischio di essere sospettati di fissare i prezzi di comune accordo (ciò che è contrario alle disposizioni antitrust); tale disposizione va pertanto soppressa. Il requisito dell'informazione aggiornata e trasparente basta a dare al consumatore adulto e responsabile una solida base per decidere quale operatore soddisfa al meglio le sue esigenze in fatto di servizi di comunicazione. Le disposizioni del paragrafo 6 sono superflue; le attività già sviluppate dalle NRA in tale ambito sono sufficienti.

Emendamento 184

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono **ai consumatori**. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono **agli utenti finali**. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Or. en

Motivazione

Devono poter beneficiare di tale disposizione non soltanto i consumatori, ma tutti gli utenti finali, specie quelli, come le PMI, che dispongono di limitato potere negoziale.

Emendamento 185

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono ai consumatori. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni **trasparenti**, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe **nonché alle condizioni e ai termini standard** vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono ai consumatori **in conformità dell'allegato II**. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile. **A tal fine, le**

**autorità nazionali di regolamentazione
possono estendere a tali imprese le
disposizioni dell'allegato II.**

Or. es

Motivazione

La direttiva deve riconoscere la capacità degli Stati membri di estendere ad altri servizi di comunicazione alcuni dei diritti degli utenti che attualmente sono riconosciuti solo per i servizi inclusi nel concetto di servizio universale.

Emendamento 186

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** le autorità nazionali di regolamentazione ***rendano*** disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Le autorità nazionali di regolamentazione ***possono rendere*** disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

Or. es

Motivazione

Sta alle autorità nazionali di regolamentazione valutare, alla luce della situazione del mercato, se la non disponibilità di guide o di strumenti di comparazione dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni contrattuali dei servizi dei vari fornitori rappresenti

realmente un ostacolo allo sviluppo della concorrenza sul mercato e alla capacità di scelta degli utenti e, se del caso, assumersi il compito di elaborarle.

Emendamento 187

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato. ***I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.***

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato.

Or. en

Motivazione

Occorre migliorare le proposte volte a tutelare i consumatori in modo da raggiungere un equilibrio fra il rispetto dei diritti dei consumatori e l'esigenza di fornire ai soggetti operanti sul mercato un idoneo contesto legale ed economico che permetta loro di continuare ad offrire i migliori prodotti "market driven". Se i consumatori devono essere in grado di comparare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, occorre anche evitare disposizioni troppo prescrittive, dal momento che il mercato già offre comparazioni tariffarie interattive.

Emendamento 188

Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore **al momento e** nel luogo **d'acquisto per garantire che** i clienti **siano pienamente consapevoli delle** condizioni tariffarie.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica, **nel caso in cui le misure di auto- e co-regolamentazione si siano rivelate inefficaci**, di fornire ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore **prima dell'acquisto** e nel luogo **in cui esso si effettua** per **permettere alla clientela di informarsi in modo completo sulle** condizioni tariffarie

Or. en

Motivazione

E' estremamente importante che, prima di stipulare un contratto, i consumatori siano posti in grado di controllare tutte le clausole contrattuali e in particolare le tariffe. Tale formulazione è oltretutto in linea con il considerando 15 della proposta della Commissione. Specie per i servizi a valore aggiunto, l'obbligo dell'informazione sulle tariffe al momento e nel luogo d'acquisto non solo risulta assai complicato e di costosa attuazione, ma finisce per infastidire il cliente con conseguente incidenza negativa sulle entrate.

Emendamento 189

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che

forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore al momento e nel luogo d'acquisto per garantire che i clienti siano *pienamente consapevoli* delle condizioni tariffarie.

forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore al momento e nel luogo d'acquisto per garantire che i clienti siano *informati in modo trasparente* delle condizioni tariffarie.

Or. de

Motivazione

Prevedere che gli operatori debbano garantire prezzi comparabili significa per essi il rischio di essere sospettati di fissare i prezzi di comune accordo (ciò che è contrario alle disposizioni antitrust); tale disposizione va pertanto soppressa. Il requisito dell'informazione aggiornata e trasparente basta a dare al consumatore adulto e responsabile una solida base per decidere quale operatore soddisfa al meglio le sue esigenze in fatto di servizi di comunicazione. Le disposizioni del paragrafo 6 sono superflue; le attività già sviluppate dalle NRA in tale ambito sono sufficienti.

Emendamento 190

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore al momento e nel luogo d'acquisto per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle condizioni tariffarie.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore al momento e nel luogo d'acquisto per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle condizioni tariffarie *o di altri aspetti rilevanti*.

Or. es

Motivazione

Al momento di sottoscrivere un contratto per la prestazione di un servizio, oltre ai prezzi altre condizioni possono essere rilevanti, come ad esempio i termini minimi per

la sottoscrizione, l'obbligo di acquistare determinati pacchetti di servizi per fruire di un'offerta determinata, ecc.

Emendamento 191

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese di cui al paragrafo 4 di diffondere informazioni di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati. Tali informazioni sono prodotte dalle competenti autorità pubblica in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro:

- a) l'uso illecito dei servizi di comunicazione elettronica, tra cui la violazione dei diritti d'autore e diritti correlati;***
- b) gli usi illeciti più comuni dei servizi di comunicazione elettronica, tra cui la violazione dei diritti d'autore e le relative conseguenze, e***
- c) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, la privacy e i dati personali nel quadro dell'uso dei servizi di comunicazione elettronica.***

Gli eventuali costi supplementari sostenuti da un'impresa nell'adempire i suddetti obblighi sono rimborsati dall'autorità nazionale di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 32 del progetto di relazione. Vedasi motivazione relativa

all'articolo 20, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo).

Emendamento 192

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica di fornire ai clienti le informazioni prescritte a norma dell'articolo 20, **paragrafo 5**, in forma chiara, completa e di agevole fruizione.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica di fornire **regolarmente** ai clienti le informazioni prescritte a norma dell'articolo 20, **paragrafi 5 e 6**, in forma chiara, completa e di agevole fruizione.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono in particolare affinché le imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica trasmettano regolarmente ai propri abbonati informazioni riguardanti:

a) l'uso illecito dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare quando può attentare ai diritti e alle libertà altrui, e

(b) i mezzi di protezione e i limiti concernenti i dati personali nel quadro dell'utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica.

Or. fr

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione devono assicurarsi che le imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica trasmettano regolarmente agli abbonati le informazioni fornite dalle autorità stesse in merito agli usi illeciti delle comunicazioni e alla protezione dei dati a carattere personale, al fine di sensibilizzare gli abbonati all'evoluzione rapida delle comunicazioni elettroniche e ai rischi connessi.

Emendamento 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità"), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'adozione di misure di armonizzazione in materia di informazione e trasparenza riguardo alle condizioni contrattuali non si giustifica per due motivi: da un lato perché in ogni paese dette condizioni sono soggette ad una determinata normativa generale sul consumo e, dall'altro, perché le eventuali divergenze fra paesi non costituiscono un ostacolo allo sviluppo del mercato interno, in quanto non influiscono sulla capacità di scelta degli utenti, che scelgono sempre tra offerte di uno stesso paese, che vengono loro presentate in un formato omogeneo quale previsto dalla normativa nazionale.

Emendamento 194

Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, compreso l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, compreso l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione. ***E' prevista una fatturazione periodica (almeno ogni sei mesi) dei servizi di telecomunicazione che menzioni chiaramente i benefici, con particolare riguardo alle esenzioni parziali per le persone con gravi disabilità.***

Or. it

Emendamento 195

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere una verifica indipendente o una valutazione affine del funzionamento dei dati, a spese***

dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza, l'affidabilità e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese."

Or.es

Motivazione

Per poter garantire l'esattezza, l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni sulla qualità del servizio pubblicate dai vari operatori, occorre che dette informazioni siano soggette ad una procedura di verifica indipendente o ad una valutazione affine effettuata da una terza parte indipendente, secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 11 in relazione alla precisione dei dati forniti dall'operatore designato per il servizio universale.

Emendamento 196

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, **la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni** in materia di qualità **minima** del servizio **che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche**. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. **Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Emendamento

3. Per impedire **il blocco anticoncorrenziale**, il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete **nonché per garantire che non vi siano irragionevoli limitazioni della possibilità degli utenti di accedere a contenuti legittimi o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione possono emettere orientamenti che definiscano criteri minimi** in materia di qualità del servizio. **Le autorità nazionali di regolamentazione possono giudicare una limitazione irragionevole se si basa su origine, destinazione, contenuto o tipo di applicazione e se essa non viola già gli obblighi di trasparenza imposti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera c) e possa essere impugnata ricorrendo ai rimedi giuridici esperibili nel quadro del diritto della concorrenza. La**

Commissione può, dopo aver esaminato detti orientamento e consultato [xxx], adottare misure tecniche di attuazione riguardanti i criteri minimi di qualità del servizio. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 37 del progetto di relazione. L'emendamento serve a chiarire le condizioni alle quali un'autorità nazionale di regolamentazione possa intervenire contro le limitazioni all'accesso o all'uso, modifica la relativa procedura di intervento e reintroduce la possibilità di armonizzare le misure tecniche di attuazione. L'emendamento 6 del progetto di relazione, che sopprime il riferimento a tali misure nel considerando, verrebbe ritirato.

Emendamento 197

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

soppresso

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui

all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

In uno scenario di concorrenza, la qualità del servizio è, così come il prezzo, un elemento di differenziazione e non deve essere soggetta ad una regolamentazione di carattere generale che vada al di là della definizione di obblighi di trasparenza che consentano agli utenti di scegliere il fornitore.

Emendamento 198

Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, ***dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle*** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio ***che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.***

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione ***e le autorità nazionali di regolamentazione possono proporre*** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio ***ai fini di una prestazione ottimale dello stesso, inclusi i servizi di voce tramite protocollo Internet (Voice-Over-IP). Le proposte dovranno tener conto degli standard internazionali riconosciuti.***

Or. en

Motivazione

Le nuove reti IP permettono una più ampia differenziazione della qualità del servizio ed offrono servizi innovativi in linea con le richieste del consumatore. Gli strumenti di gestione della rete tendono a privilegiare gli interessi del consumatore creando opzioni per il cliente e migliorandone la qualità. La Commissione dovrebbe proporre criteri minimi di qualità del servizio solo in presenza di un degrado di qualità limitativo della concorrenza, che non è possibile contrastare con le norme vigenti e con il diritto della concorrenza.

Emendamento 199

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Emendamento

3. *Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano con una tempestività compatibile con le esigenze dei rispettivi mercati nazionali, quando intendono assicurare trasparenza e non discriminazione nell'accesso ai servizi e alle applicazioni sulle reti pubbliche di comunicazione.* Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche ***con una tempestività compatibile con le esigenze del mercato nazionale.*** Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3. ***Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a introdurre tali criteri***

minimi di qualità del servizio nei due mesi successivi alla loro adozione da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 200

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, **la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio **che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete e garantire che non sia limitata in modo irragionevole la possibilità degli abbonati di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire applicazioni e servizi legittimi di propria scelta, le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare prescrizioni in materia di qualità minima del servizio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono considerare ragionevole la limitazione imposta agli abbonati da un operatore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi di loro scelta se la predetta limitazione riguarda problemi di congestione e di capacità ed è debitamente motivata dall'operatore.

Or. en

Emendamento 201

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, **dopo aver consultato l'Autorità**, può adottare misure tecniche di attuazione **relative alle** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio **che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche**. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, **gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione siano abilitate ad imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche**. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione **volte ad armonizzare dette** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Soppressione del riferimento all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA). La facoltà delle NRA di imporre criteri minimi viene trasposto all'inizio del testo per motivi di chiarezza.

Emendamento 202
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis). è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che i fornitori di servizi di telecomunicazione provvedano affinché

gli abbonati possano inviare e ricevere contenuti sotto qualsiasi forma, possano far uso di qualsiasi servizio e applicazione e possano collegarsi e far uso di materiali o software senza discriminazioni a danno di particolari fornitori e fatta salva l'esigenza di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti.

Or. el

Emendamento 203

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) All'articolo 22 bis è inserito il seguente nuovo paragrafo:

"3 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che le imprese che offrono servizi di telecomunicazione provvedano a che gli abbonati possano trasmettere e ricevere ogni forma di contenuto, possano servirsi di ogni servizio o applicazione e possano connettersi ed utilizzare ogni tipo di hardware e software senza discriminazioni nei confronti di particolari fornitori e senza pregiudizio per la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti."

Or. en

Motivazione

Occorre che in Europa sia preservata la neutralità delle reti. E' bene pertanto precisare gli obblighi delle imprese in tale ambito ed andare oltre quanto propone la Commissione all'articolo 22 della direttiva 2002/22/CE. Con l'applicazione di tale principio si vuole tutelare il diritto del consumatore ad utilizzare contenuti, servizi, hardware e software in modo non discriminatorio senza interferenze da parte del fornitore di rete. Quest'ultimo deve limitarsi a trasmettere i dati (in modo sicuro)

senza privilegiarne determinate tipologie in funzione dei propri interessi.

Emendamento 204

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano **le** misure **necessarie** per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino **tutte le** misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Emendamento

Gli Stati membri adottano **idonee** misure per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza **presso le postazioni fisse e, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, presso le postazioni non fisse.**

Or. en

Emendamento 205

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a

garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza *da ogni punto del territorio dell'UE.*

Or. en

Emendamento 206

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi di consultazione degli elenchi
telefonici

Servizi di consultazione degli elenchi

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento 207

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera - a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

'1. Gli Stati membri provvedono

affinché tutti gli utenti finali di reti e servizi di comunicazione elettronica abbiano diritto a che le informazioni che li riguardano siano rese disponibili ai fornitori di elenchi e di servizi di consultazione elenchi, secondo il disposto del paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento 208

Guido Podestà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) Il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

'2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati [...] rendano disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. Gli Stati membri possono decidere di rendere tale obbligo operante istituendo un meccanismo centrale per la trasmissione di informazioni aggregate ai fornitori di servizi di elenchi."

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento 209

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a quater (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) Il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

'2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati [...] rendano disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. Gli Stati membri possono decidere di rendere tale obbligo operante istituendo un meccanismo centrale per la trasmissione di informazioni aggregate ai fornitori di servizi di elenchi.'

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi

e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento 210

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali **dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico** possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, **a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).**

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali **di un servizio di comunicazione elettronica** possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, **e affinché gli operatori che controllano l'accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni eque, orientate ai costi, obiettive, non discriminatorie e trasparenti.**

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento 211

Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali **dotati di un servizio**

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali **di un servizio di**

telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

comunicazione elettronica possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) **e affinché gli operatori che controllano l'accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni ragionevoli e non eccessive, non discriminatorie e trasparenti.**

Or. fr

Motivazione

I servizi di informazione telefonica sono importanti per gli utenti, in particolare per gli anziani. Occorre garantire che gli operatori di comunicazioni telefoniche non impongano per tali servizi costi di accesso irragionevoli.

Emendamento 212

Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro, mediante chiamata vocale o SMS, e adottano misure per garantire che tale accesso sia conforme all'articolo 28 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli

utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento 213

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano **chiamare** gratuitamente e senza utilizzare alcun mezzo di pagamento i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112".

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento **e gli utenti disabili**, possano **contattare** gratuitamente e senza utilizzare alcun mezzo di pagamento i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112".

Or. fr

Motivazione

E' essenziale che l'accesso ai servizi di emergenza mediante il numero "112" sia garantito a tutti, anche alle persone disabili. Occorre pertanto modificare il termine "chiamata" in modo che l'accesso ai servizi di emergenza sia esteso alla telefonia testuale o ad altri servizi di conversazione destinati a persone non udenti o mute.

Emendamento 214

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché **sia garantito l'accesso** ai servizi di emergenza **da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.**

Emendamento

2. Gli Stati membri, **d'intesa con le autorità di regolamentazione, i servizi di emergenza, gli operatori di rete e i fornitori di rete indipendenti**, provvedono affinché **tutte le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica siano in grado di offrire un accesso affidabile** ai servizi di emergenza **qualunque sia la tecnologia utilizzata, in particolare attraverso l'adozione di norme sicure.**

Or. en

Motivazione

L'accesso ai servizi di emergenza deve essere accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dall'operatore prescelto e dalla tecnologia utilizzata. Il presente emendamento mira ad indurre tutti i soggetti interessati a sormontare il più rapidamente possibile tutti gli eventuali vincoli tecnici esistenti.

Emendamento 215

Katrin Saks

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare **e ricevere** chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. **Le imprese indipendenti dalle reti di comunicazione pubbliche sono tenute ad assolvere tale obbligo creando standard corretti al più presto possibile.**

Or. en

Motivazione

Le imprese indipendenti dalle reti pubbliche di comunicazione non sono ancora tecnicamente in grado di garantire un collegamento affidabile ai servizi di emergenza. La formulazione suggerita è volta ad assicurare che tali specifici servizi non siano interessati dalla disposizione, almeno fino a quando siano creati appositi standard. Inoltre, per il momento non sembrano esservi attese dell'utente quanto all'accesso ai servizi d'emergenza in relazione ai servizi indipendenti dalla rete, che non offrono servizi telefonici tradizionali o un'alternativa simile ai servizi telefonici tradizionali.

Emendamento 216

Christel Schaldemose

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare **e ricevere** chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, **nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile**.

Or. en

Motivazione

PATS regulation should be reserved for PATS and those offering a close replacement to traditional retail telephone services where there is a risk of consumer confusion and a high level of protection is justified, including in relation to access to emergency services. There appears to be no user expectation of access to emergency services for those services which are network-independent, not offering a traditional telephone services or a close replacement to traditional telephone services. Such services are also not technically able to guarantee a reliable connection to emergency services. The option suggested aim to ensure that these specific services are not affected by this provision.

Emendamento 217

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio ***che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.***

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio ***telefonico accessibile al pubblico.***

Or. en

Emendamento 218

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ***continuo da ogni punto del territorio UE*** ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Or. en

Emendamento 219

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati **e si basano su standard di qualità comunemente accettati.**

Or. en

Emendamento 220

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso. ***Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, può essere necessario adottare misure volte a garantire il*** rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso ***nel*** rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en

Emendamento 221

André Brie, Marco Rizzo

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso. Gli Stati membri **impongono** che le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano fornite automaticamente nel momento in cui la chiamata di emergenza raggiunge l'autorità incaricata dei servizi di soccorso.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso. Gli Stati membri **possono imporre** che le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano fornite automaticamente nel momento in cui la chiamata di emergenza raggiunge l'autorità incaricata dei servizi di soccorso, **nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile.**

Or. en

Emendamento 222

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", **in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate in materia.**

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché **tutti** i cittadini siano adeguatamente informati, **oltre che dei numeri nazionali di emergenza**, in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", **la Commissione sostiene ed integra le azioni di informazione condotte al riguardo dagli Stati membri. Essa valuta periodicamente la conoscenza del "112" da parte del pubblico e adotta idonee misure nei confronti degli Stati**

membri che manchino di informare adeguatamente i cittadini.

Or. en

Emendamento 223

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, compreso l'accesso per gli utenti disabili *che si trovano in viaggio in uno Stato membro diverso dal proprio*, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Emendamento

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, compreso l'accesso per gli utenti disabili, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 224

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 16 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) E' inserito il seguente articolo 26 bis:

"Articolo 26 bis

Sistema di allarme e di allerta dell'UE

Gli Stati membri assicurano l'introduzione in tutta l'UE di un sistema di comunicazione universale, plurilingue, semplice ed efficiente, per avvisare ed allertare la cittadinanza in caso di gravi emergenze o catastrofi di origine naturale o antropica di ogni tipo, imminenti o in atto. Tale sistema può essere creato mediante l'interconnessione e l'adeguamento tecnico degli attuali sistemi nazionali e regionali. Il sistema di allarme ed allerta è introdotto al più tardi entro il 2013. Esso favorisce l'adozione di comportamenti salvavita da parte dei cittadini in pericolo ed è implementato contestualmente a idonee campagne di formazione ed informazione."

Or. en

Emendamento 225

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano **all'Autorità** la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).

Emendamento

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano **a un'organizzazione creata da norme di diritto comunitario e designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure a [xxx]** la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), **ivi compresi l'assegnazione del numero e le relative attività di promozione.**

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 45 del progetto di relazione. Se lo spazio di numerazione "3883" non è attualmente utilizzato – e difficilmente lo sarà in futuro vista la scarsa domanda al riguardo – la situazione potrebbe anche cambiare se il codice verrà gestito e promosso da un organismo indipendente, sul modello della struttura costituita per il dominio di alto livello ".ue".

Emendamento 226

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente nuovo articolo:

"Articolo 27 bis

Hotline dedicata per minori scomparsi

1. Gli Stati membri provvedono a che i cittadini possano accedere a una hotline dedicata per segnalare casi di bambini scomparsi. Il numero in questione sarà il "116000" come previsto dalla Decisione 2007/116/CE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere alla hotline dedicata. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere a tale numero mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, i provvedimenti adottati includono la conformità con gli standard o le specifiche pertinenti pubblicate secondo il disposto dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso della hotline dedicata per minori scomparsi "116000", in particolare attraverso iniziative rivolte specificatamente alle persone che viaggiano da uno Stato

membro all'altro.

4. Per assicurare l'efficace attuazione di detto numero negli Stati membri, compreso l'accesso per gli utenti disabili che si trovano in viaggio in uno Stato membro diverso dal proprio, la Commissione, dopo aver consultato [xxx], può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

Nel febbraio 2007 la Commissione europea ha adottato la Decisione 2007/116/CEE che fa obbligo agli Stati membri di riservare il 116000 come hotline dedicata per minori scomparsi. Da allora solo pochi Stati membri hanno tuttavia istituito questa hotline con il numero indicato. E' pertanto opportuno imporre agli Stati membri di fare quanto eventualmente necessario per rendere disponibile tale servizio e farlo conoscere al pubblico, in linea con quanto disposto per il numero "112".

Emendamento 227

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **provvedono affinché** le autorità nazionali di regolamentazione **adottino** tutte le misure necessarie per assicurare che:

Emendamento

1. Gli Stati membri **abilitano** le autorità nazionali di regolamentazione **ad adottare** tutte le misure necessarie per assicurare che:

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione estende notevolmente l'ambito dell'articolo 28, donde la necessità per le autorità di regolamentazione di disporre di nuovi ed idonei strumenti per far fronte ai nuovi obblighi.

Emendamento 228

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, **forniti** all'interno della Comunità e

Emendamento

(a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare **le applicazioni ed i** servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, **disponibili** all'interno della Comunità **attraverso le reti di comunicazione pubbliche e**

Or. en

Emendamento 229

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali.

Emendamento

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità **indipendentemente dalla tecnologia utilizzata dall'operatore**, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali.

Or. en

Motivazione

Un abbonato dell'operatore A deve essere in grado di mettersi in contatto con un abbonato dell'operatore B senza problemi, indipendentemente dalla tecnologia adottata dall'operatore. Le comunicazioni elettroniche sono essenziali per l'attività quotidiana delle PMI. E' pertanto necessario che tali imprese possano contattare ed essere contattate ogni volta che ve ne sia l'esigenza, senza costi aggiuntivi, senza bisogno di nuovi abbonamenti e senza ulteriori oneri amministrativi o dispendio di tempo.

Emendamento 230

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali.

Emendamento

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità ***indipendentemente dagli strumenti tecnologici utilizzati dall'operatore***, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento vuol assicurare che ogni utente di servizi di comunicazione elettronica, qualunque esso sia, possa mettersi in contatto con ogni utente di un altro servizio e viceversa, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Emendamento 231

Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b) bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) gli utenti finali abbiano accesso gratuito a una help line nello Stato in cui hanno sottoscritto il contratto, quando chiamano da telefoni fissi o cellulari.

Or. en

Motivazione

E' indispensabile che quando si trovano nel proprio paese, gli utenti finali possano accedere a una help line gratuita quando chiamano da telefoni fissi o cellulari. Help line gratuite e di facile accesso devono essere disponibili in tutti gli Stati membri. Quando il telefono cellulare è utilizzato fuori del paese in cui è stato sottoscritto il contratto si applicano le tariffe di roaming.

Emendamento 232

Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) siano forniti servizi di collegamento per la telefonia testuale e per la videotelefonata e prodotti utili per permettere alle persone anziane o alle persone disabili di comunicare, quantomeno in caso di chiamate di emergenza.

Or. it

Emendamento 233

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati **a frodi o** abusi.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi **legati ad attività illecite e pregiudizievoli o ad** abusi.

Or. en

Motivazione

Per eliminare i contenuti illeciti e pregiudizievoli su Internet, come le iniziative fraudolente, la vendita di merci contraffatte e di armi illegali e la diffusione di materiale a sfondo razzista, occorre chiarire che è abusivo anche l'utilizzo di Internet per attività illecite e pregiudizievoli e che queste sono un giustificato motivo che permette alle autorità nazionali di regolamentazione di intervenire caso per caso.

Emendamento 234

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi. ***I cittadini sono adeguatamente informati e debitamente avvisati dei casi in cui viene negato loro l'accesso ai servizi di emergenza tramite il "112".***

Or. en

Emendamento 235

Zuzana Roithová

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si propone la soppressione della tradizionale competenza della Commissione a decidere misure tecniche di attuazione da adottarsi da parte degli operatori per conformarsi agli obblighi in materia di accesso a numeri e servizi. Tale competenza comporta un eccesso di regolamentazione. Oltretutto è probabile che le misure adottate dalla Commissione risultino inutilmente costose per gli operatori.

Emendamento 236

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione

può, *dopo aver consultato l'Autorità*, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

può adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Soppressione del riferimento all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA).

Emendamento 237

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione siano abilitate ad imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione informazioni riguardanti la gestione delle proprie reti in relazione ad eventuali limitazioni o restrizioni di accesso, di utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni imposte all'utente finale. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione siano pienamente abilitate a indagare su casi di limitazioni di accesso a servizi, contenuti o applicazioni imposte dalle imprese all'utente finale.

Or. en

Emendamento 238

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione **telefonica** nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

Or. es

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 239

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione interoperatore in relazione alla portabilità del numero sia **orientata ai** costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo all'uso di tale prestazione.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione interoperatore in relazione alla portabilità del numero sia **basata sui** costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo all'uso di tale prestazione.

Or. en

Emendamento 240

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

Emendamento

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato. ***Le autorità nazionali di regolamentazione possono prolungare questo termine di un giorno in funzione dei sistemi disponibili e imporre qualsiasi misura si renda necessaria per assicurare che gli abbonati non siano trasferiti ad altro gestore contro la loro volontà. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre altresì opportune sanzioni ai fornitori, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti, in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte dei fornitori o per loro conto.***

Or. en

Motivazione

I tempi necessari all'operatore per rendere disponibile il servizio di portabilità del numero dipende molto dai sistemi utilizzati, che possono differire notevolmente tra loro (si va dallo sportello unico, al doppio sportello e ai database nazionali di numeri centrali o decentrati ecc.). Le modifiche che permettono la portabilità nel giro di un giorno sono costose e inutili dal punto di vista del consumatore nonché sotto il profilo della concorrenza.

Emendamento 241

Andreas Schwab

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, ***entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato.***

Emendamento

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile.

Or. en

Motivazione

La portabilità dei numero dovrebbe poter richiedere più di una giornata, sia per tutelare il consumatore sia per tener conto di esigenze procedurali o tecniche. I tempi necessari per il trasferimento del numero sono influenzati da vari fattori (ad es. la radice dei numeri), non tutti sotto il pieno controllo dell'impresa che trasferisce il numero.

Emendamento 242

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, ***entro e non oltre un giorno lavorativo*** dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

Emendamento

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile dalla richiesta iniziale dell'abbonato, ***fatta salva ogni misura necessaria a garantire la tutela del consumatore nel corso del processo di trasferimento del numero.***

Or. en

Motivazione

Il completamento in tempi brevissimi dell'iter di trasferimento del numero è di per sé un obiettivo più che legittimo, ma attualmente in certi casi è fisicamente impossibile rispettare il termine di un giorno. I diritti dei consumatori dovrebbero invece essere tutelati da altri meccanismi.

Emendamento 243

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnologico **e dopo aver consultato l'Autorità**, modificare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento

5. La Commissione può, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnologico, modificare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Soppressione del riferimento all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA).

Emendamento 244

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto**, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi

Emendamento

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché **la durata minima del periodo contrattuale**, le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi **In sede di analisi della durata minima dei contratti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono debitamente conto dei progressi tecnologici e delle esigenze degli utenti finali.**

Or. en

Emendamento 245
Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto***, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Emendamento

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi ***e non sia consentito applicare un limite minimo alla durata del contratto.***

Or. it

Emendamento 246
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto***, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Emendamento

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ***la durata minima di contratti e*** le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Or. el

Emendamento 247
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri assicurano che la durata minima dei contratti conclusi tra abbonati e fornitori di servizi di comunicazione elettronica non superi i 12 mesi. Oltre tale periodo, gli abbonati avranno facoltà di cambiare fornitore o risolvere il contratto senza penalità.

Or. el

Motivazione

Emendamento 248
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **canali** radiofonici **e televisivi** e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione **televisiva o** radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi **televisivi o** radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro **nel proprio ordinamento**

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **servizi** radiofonici **e di media audiovisivi e determinati servizi complementari, in particolare** di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione radiofonica **o di servizi di media audiovisivi** al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici **o di media audiovisivi**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale,

nazionale e se sono proporzionati e trasparenti.

definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Or. fr

Motivazione

Per garantire l'accesso di tutti i telespettatori ed ascoltatori ai servizi disponibili, lineari e non, il campo potenziale di applicazione di tale disposizione deve essere esteso ai servizi mediatici audiovisivi come definiti nella nuova direttiva 2007/65/CE. Il riferimento alla "legislazione nazionale" rischia di porre problemi in determinati Stati per motivi di tradizione giuridica o di ripartizione di competenze fra livelli federali.

Emendamento 249

Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **canali** radiofonici **e televisivi** e servizi **di accessibilità**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione **televisiva o** radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi **televisivi o** radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro **nel proprio ordinamento nazionale** e se sono proporzionati e trasparenti.

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **servizi** radiofonici **e di media audiovisivi** e servizi **complementari**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione radiofonica **o servizi di media audiovisivi** al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici **o di media audiovisivi**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Or. fr

Motivazione

Perché l'articolo 31 possa evolversi con i tempi, con le nuove piattaforme e i nuovi servizi e per consentire agli Stati membri di provvedere a che i telespettatori e gli ascoltatori abbiano accesso a servizi lineari e non lineari, il campo potenziale di applicazione di tale disposizione deve essere eventualmente esteso ai servizi mediatici audiovisivi come definiti nella nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Emendamento 250

Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **canali** radiofonici **e televisivi** e servizi **di accessibilità**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione **televisiva o** radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi **televisivi o** radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro **nel proprio ordinamento nazionale** e se sono proporzionati e trasparenti.

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **servizi** radiofonici **e di media audiovisivi** e servizi **complementari**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione radiofonica **o di media audiovisivi** al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici **o di media audiovisivi**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare i diritti dei cittadini europei, l'ambito delle norme relative agli obblighi di trasmissione (must carry) deve essere conforme alla nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi ed assicurare pertanto l'accesso ai servizi sia lineari che non lineari. Ciò vale anche per i servizi complementari (radiotext, televideo e informazioni sui programmi). Il riferimento alla legislazione nazionale viene soppresso visto che in alcuni Stati membri il must carry non è disciplinato dalla legge e in altri non è regolamentato a livello nazionale.

Emendamento 251

Marco Cappato

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali **radiofonici e televisivi** e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero **significativo** di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro nel proprio ordinamento nazionale e se sono proporzionati e trasparenti.

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero **maggioritario** di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro nel proprio ordinamento nazionale e se sono proporzionati e trasparenti **e applicati a piattaforme dominanti.**

Or. it

Emendamento 252

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo, **tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.**

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo.

Or. en

Emendamento 253

Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni **tre anni**.

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni **diciotto mesi**.

Or. en

Emendamento 254

Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione **almeno ogni tre anni**.

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione **con periodicità regolare**.

Or. en

Motivazione

Considerati i differenti strumenti giuridici prescelti dagli Stati membri, un obbligo troppo rigido di rivedere gli obblighi di trasmissione (must carry), ossia "almeno ogni tre anni", appare inopportuno.

Emendamento 255

Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione **almeno ogni tre anni**.

Emendamento

Successivamente gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione **con periodicità regolare**.

Or. fr

Motivazione

Considerati i differenti strumenti giuridici prescelti dagli Stati membri, un obbligo troppo rigido di rivedere gli obblighi di trasmissione (must carry), ossia "almeno ogni tre anni", appare inopportuno.

Emendamento 256

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Accesso e scelta equivalenti per gli utenti disabili

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico idonei obblighi per far sì che gli utenti finali disabili:

a) abbiano accesso e servizi di comunicazione elettronica equivalenti a quelli di cui dispongono la maggioranza

*degli utenti finali, e
b) possano usufruire della scelta di
imprese e servizi a disposizione della
maggior parte degli utenti finali."*

Or. en

Motivazione

Il nuovo emendamento abilita le NRA a imporre obblighi alle imprese, onde garantire agli utenti finali disabili possibilità di accesso e di scelta, senza dover designare più fornitori di servizio universale, cosa che sarebbe stata necessaria in caso di ricorso all'articolo 7 per lo stesso scopo.

Emendamento 257

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito del processo decisionale si tenga **adeguatamente** conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito del processo decisionale si tenga conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Or. en

Emendamento 258

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito del processo decisionale *si tenga adeguatamente* conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito del processo decisionale degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche *vengano presi in considerazione*.

Or. el

Emendamento 259

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili.

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli *utenti in generale e degli* utenti disabili *in particolare*. *Al riguardo si tiene debito conto degli obiettivi generali e dei principi dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE.*

Or. en

Emendamento 260

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili.

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti ***in genere, compresi quelli*** disabili, ***quelli anziani e quelli con specifiche esigenze sociali***.

Or. el

Emendamento 261

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, ***dopo aver consultato l'Autorità***, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate ***per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3***, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Emendamento

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Motivazione

Il riferimento all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA) va soppresso. L'intero paragrafo solleva numerosi interrogativi a causa delle modifiche al paragrafo 3. Il meccanismo di consultazione con le parti interessate di cui ai paragrafi 1 e 2 copre automaticamente tutti i gruppi di utenti per cui i paragrafi 3 e 4 non fanno altro che appesantire la direttiva di inutili distinguo.

Emendamento 262

Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché **esistano** procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie **irrisolte** in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. **Gli Stati membri provvedono affinché** tali procedure **consentano** un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché **siano istituite a cura di organismi indipendenti** procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi Tali procedure **consentono** un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e **tengono conto dei criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo**¹. Nei casi giustificati, **gli Stati membri** possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

¹ *GU L 115, del 17.4.1998, p. 31.*

Motivazione

Il nuovo emendamento tende a rafforzare il meccanismo di risoluzione delle controversie prevedendo che esso sia operato da organismi indipendenti e che sia garantito il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Emendamento 263

Giovanna Corda

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. ***L'organo istituito dagli Stati membri nel quadro delle procedure extragiudiziali deve essere un organo di ricorso per il consumatore, cui quest'ultimo può rivolgersi dopo aver interpellato l'organo interno di risoluzione delle controversie dell'operatore, senza aver ottenuto soddisfazione.*** Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Motivazione

In casi di controversia fra il consumatore e l'operatore, è l'organo interno di risoluzione delle dispute di quest'ultimo che deve trovare in prima istanza una soluzione. Dopodichè, se il consumatore non ottiene soddisfazione, può rivolgersi a un altro organo extragiudiziale indipendente.

Emendamento 264

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti *i consumatori* e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti *gli utenti finali* e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Emendamento 265
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie forniscano alla Commissione e all'Autorità informazioni pertinenti a fini statistici.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici, poco costose e **efficaci** per l'esame **da parte di organi di conciliazione indipendenti** delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie forniscano alla Commissione e all'Autorità informazioni pertinenti a fini statistici.

Or. el

Emendamento 266
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie

Emendamento

soppresso

forniscano alla Commissione e all'Autorità informazioni pertinenti a fini statistici.

Or. en

Motivazione

Soppressione del riferimento all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA). La Commissione non ha illustrato chiaramente il valore aggiunto che apporterebbero le statistiche sulla risoluzione delle controversie. Si tratta di un ingiustificato onere amministrativo che è bene evitare di imporre.

Emendamento 267

Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure ***extragiudiziali*** trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie forniscano alla Commissione ***e all'Autorità*** informazioni pertinenti a fini statistici.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure trasparenti, semplici e poco costose, ***fra cui procedure extragiudiziali e meccanismi di ricorso collettivo***, per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie, ***che possono anche essere gli sportelli informativi unici***, forniscano alla Commissione ***e alle autorità*** informazioni

pertinenti a fini statistici.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento introduce la possibilità per gli utenti di presentare ricorso collettivo e sottolinea il ruolo di consulenza legale degli sportelli informativi unici previsti al considerando 15 ter.

Emendamento 268

Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le proprie legislazioni incoraggino il ricorso a procedure extragiudiziali affidabili, specificamente previste per il settore audiovisivo e delle comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

La convergenza tecnologica ha offuscato le differenze tra un servizio e l'altro, per cui gli utenti non sanno concretamente quale autorità contattare per presentare reclamo. Gli utenti dovrebbero essere posti in condizione di risolvere i problemi nel modo più semplice.

Emendamento 269

Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – Parte A – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – Parte A – lettera a

Testo della Commissione

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente *ai consumatori* per consentire a questi:

Emendamento

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente *agli utenti finali* per consentire a questi:

Or. en

Emendamento 270

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera b

Testo della Commissione

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

Emendamento

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate *o comunicazioni di altro tipo* verso determinati numeri o tipi di numeri.

Or. es

Motivazione

La protezione di cui beneficiano gli utenti per le comunicazioni telefoniche ad alto costo (chiamate verso numeri a tariffa maggiorata o chiamate internazionali) deve poter essere estesa a comunicazioni di altro tipo che presentano problematiche simili, come gli SMS o gli MMS.

Emendamento 271
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera e
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera e

Testo della Commissione

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. Eccezionalmente, nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano autorizzare la cessazione del collegamento alla rete come conseguenza del mancato pagamento delle fatture relative ai servizi forniti attraverso la rete. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

Emendamento

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. Eccezionalmente, nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano autorizzare la cessazione del collegamento alla rete come conseguenza del mancato pagamento delle fatture relative ai servizi forniti attraverso la rete. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112"). ***L'accesso ai servizi di emergenza tramite il "112" può essere bloccato in caso di abusi ripetuti da parte dell'utente (ad es. false chiamate).***

Or. en

Emendamento 272
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) Controllo dei costi

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di telecomunicazione elettronica, di offrire agli abbonati i mezzi per controllare i costi dei servizi di comunicazione, fra cui sistemi gratuiti di segnalazione di consumi tendenziali anomali.

Or. en

Motivazione

Molti consumatori si sono visti addebitare spese di telecomunicazione oltremodo elevate a causa della scarsa familiarità con le tariffe e con l'uso automatico di determinati servizi, soprattutto in relazione a servizi di dati e a chiamate vocali o dati trasmessi all'estero in roaming. E' dunque necessario offrire loro, con opportuni provvedimenti, i mezzi per esercitare maggiore controllo sui costi dei servizi di comunicazione cui fanno ricorso. Al tempo stesso è opportuno che i consumatori ricevano almeno una volta l'anno dal loro provider informazioni proattive circa le migliori offerte disponibili in relazione al loro consumo tendenziale.

Emendamento 273
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) Controllo dei costi

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione

impongano alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di offrire agli abbonati gli strumenti per controllare i costi dei servizi di comunicazione utilizzati. Tali strumenti possono consistere in segnalazioni gratuite di consumi anomali e in riepiloghi annui completi ed accurati delle comunicazioni effettuate, basati sul costo unitario medio.

Or. fr

Motivazione

Molti consumatori si sono visti spesso addebitare spese di telecomunicazione oltremodo elevate a causa della scarsa familiarità con le tariffe vigenti per determinati servizi (trasferimento dati, SMS a tariffa maggiorata, comunicazioni con l'estero o in roaming). Anche un riepilogo annuale delle comunicazioni basato sul costo unitario medio permetterebbe al consumatore di valutare meglio le sue esigenze reali.

Emendamento 274 Cristian Silviu Buşoi

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera e quater (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera e quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) Controllo dei costi

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano a tutte le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di offrire agli abbonati i mezzi per controllare i costi dei servizi di telecomunicazione, ad esempio segnalazioni gratuite in caso di superamento dei limiti o di consumi tendenziali anomali.

Or. en

Emendamento 275
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera e quinquies (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(e quinquies) Raccomandazione sulle
migliori tariffe***

***Gli Stati membri provvedono a che le
autorità nazionali di regolamentazione
impongano alle imprese che forniscono
servizi di comunicazione elettronica di
raccomandare al consumatore una volta
l'anno il migliore pacchetto tariffario
disponibile per lo schema di consumo
riscontrato per l'anno precedente.***

Or. en

Emendamento 276
Heide Rühle

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera e septies (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(e septies) Raccomandazione sulle
migliori tariffe***

***Gli Stati membri provvedono a che le
autorità nazionali di regolamentazione
impongano alle imprese che forniscono
servizi di comunicazione elettronica di
raccomandare al consumatore almeno
una volta l'anno il migliore pacchetto
tariffario disponibile per lo schema di
consumo riscontrato per l'anno
precedente.***

Or. en

Motivazione

Molti consumatori si sono visti addebitare spese di telecomunicazione oltremodo elevate a causa della scarsa familiarità con le tariffe e con l'uso automatico di determinati servizi, soprattutto in relazione a servizi di dati e a chiamate vocali o dati trasmessi all'estero in roaming. E' dunque necessario offrir loro, con opportuni provvedimenti, i mezzi per esercitare maggiore controllo sui costi dei servizi di comunicazione cui fanno ricorso. Al tempo stesso è opportuno che i consumatori ricevano almeno una volta l'anno dal loro provider informazioni proattive circa le migliori offerte disponibili in relazione al loro consumo tendenziale.

Emendamento 277 **Bernadette Vergnaud**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Servizi in caso di furto

Gli Stati membri provvedono a che sia istituito un numero unico gratuito per tutti i fornitori di servizi di telefonia mobile, che permetta di denunciare il furto dell'apparecchiatura terminale e di far sospendere immediatamente i servizi coperti dall'abbonamento. L'accesso a tale servizio deve essere garantito anche agli utenti disabili. Gli utenti devono essere informati regolarmente dell'esistenza di tale numero, che dovrà essere di agevole memorizzazione.

Or. fr

Motivazione

I punti di contatto e le procedure di dichiarazione di furto differiscono notevolmente da un operatore all'altro. Tale situazione allunga i tempi necessari per la dichiarazione, ciò che consente all'autore del furto di utilizzare l'abbonamento con maggiore facilità, a danno della vittima. Un numero unico facilmente memorizzabile permetterebbe di rimediare a tale stato di cose.

Emendamento 278
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – Parte A – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) Software di protezione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esigere dagli operatori che questi mettano gratuitamente a disposizione dei propri abbonati software di protezione e/o di filtraggio affidabili e di facile uso che permettano di controllare l'accesso da parte dei bambini e delle persone vulnerabili a contenuti illeciti o pericolosi.

Or. fr

Motivazione

Impedire che le persone vulnerabili possano accedere a contenuti a rischio è cosa facilmente realizzabile con appositi programmi di filtraggio. Gli operatori dovrebbero pertanto mettere a disposizione degli utenti software di questo tipo, come del resto si fa in vari paesi.

Emendamento 279
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – parte C – comma 3
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – parte C – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra **reti** che **forniscono** servizi in postazione fissa **e reti mobili**.

Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra **servizi di diversa natura, in particolare tra fornitori** che **prestano** servizi in postazione fissa **o mobile**.

Or. es

Motivazione

L'emendamento riformula i principi che disciplinano la portabilità del numero e mette in evidenza che quest'ultima si riferisce ai numeri utilizzati per la prestazione di servizi e in linea con le caratteristiche di detti servizi, indipendentemente dalle reti che forniscono la prestazione.

Emendamento 280 **Cristian Silviu Buşoi**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 2.2
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II – punto 2.2

Testo della Commissione

2.2 Le tariffe generali con l'indicazione di ciò che è **compreso** in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

Emendamento

2.2. Le tariffe generali con l'indicazione **del prezzo tutto compreso del servizio oggetto del contratto e** di ciò che è **incluso** in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

Or. en

Emendamento 281 **Francisca Pleguezuelos Aguilar, Martí Grau i Segú**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato III – tabella – colonne 2 e 3
Direttiva 2002/22/CE
Allegato III – tabella – colonne 2 e 3

Testo della Commissione

ETSI EG 201 769-1

Emendamento

ETSI EG 202 057

Or. es

Motivazione

La guía EG 201 769-1 fue elaborada por el ETSI en respuesta al mandato de la Comisión Europea para dar respuesta a la Directiva de Telefonía Vocal

ONP/98/10/CE en relación con las obligaciones de servicio universal y, por tanto, se limita a la prestación del servicio telefónico fijo ofrecido por el mismo operador que provee el acceso directo al usuario. En su lugar, la EG 202 057 abarca, de modo adicional a todos los parámetros de la EG 201 769-1, la prestación de servicios telefónicos en un entorno de multioperador, esto es, teniendo en cuenta el aspecto de comprabilidad, así como a otros tipos de servicios, como servicios móviles y servicios de acceso a internet.

Emendamento 282
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato VI – punto 1
Direttiva 2002/22/CE
Allegato VI – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali *convenzionali* della televisione digitale (*ad es. trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S*), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),**
- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.**

Or. en

Motivazione

Per chiarire l'Allegato in modo da assicurare che le specifiche tecniche non finiscano per rappresentare un ostacolo a nuovi servizi come l'IPTV o la TV mobile.

Emendamento 283

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1– paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) L'articolo 1, paragrafo 2 è modificato come segue:

2. Le disposizioni della presente direttiva precisano e completano la direttiva 95/46/CE ai fini di cui al paragrafo 1. Inoltre, le disposizioni in questione offrono protezione degli interessi legittimi degli abbonati siano essi persone fisiche o giuridiche.

Or. el

Emendamento 284

Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4– paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

4 bis. I fornitori di servizi Internet devono offrire ai consumatori adeguata tecnologia di sicurezza, a titolo gratuito o a prezzi ragionevoli.

Or. el

Emendamento 285
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 5– paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente ***sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia*** stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente ***sia vietato a meno che l'abbonato abbia dato il suo preventivo consenso esplicito a essere*** informato in modo chiaro, ***facilmente accessibile*** e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente. ***Clausole standard che consentono tale accesso o archiviazione sono da considerare in forza della direttiva 93/13/CEE.***

Or. el

Emendamento 286
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente. ***Il responsabile del trattamento non è responsabile se l'utente ricorre a un'impostazione specifica che consente lo stoccaggio dei propri dati personali, sempre che il responsabile del trattamento abbia fornito informazioni specifiche sugli scopi del trattamento stesso ed abbia dato all'utente il diritto di rifiutare il trattamento in questione, senza che peraltro l'utente lo abbia esercitato.***

Or. de

Motivazione

Gli utenti possono personalizzare le proprie apparecchiature terminali per ricevere comunicazioni e informazioni (ad es. i "cookies" utilizzati dal provider). E' opportuno chiarire che tale disposizione esclude la possibilità di un'azione legale nei confronti del provider se gli utenti adottano impostazioni che vanno contro i loro interessi.

Emendamento 287
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 6– paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'articolo 6, paragrafo 3 è modificato come segue:

3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi o per la commercializzazione sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio preventivo consenso esplicito. Gli utenti o abbonati in merito alla possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. La procedura di ritiro del loro consenso deve essere agevole.

Or. el

Emendamento 288
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 9– paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. l'articolo 9, paragrafo 1 è modificato come segue:

1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione

elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro preventivo consenso esplicito, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

Or. el

Emendamento 289
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 13– paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

***4 quater. Il paragrafo 2 dell'articolo 13 è
soppresso.***

Or. el

Emendamento 290
Maria Matsouka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 13– paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

4 quinquies. Il paragrafo 5 dell'articolo 13 è soppeso.

Or. el

Emendamento 291
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) All'articolo 15, il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, [...] dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica e della protezione dei diritti e delle libertà altrui. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano

conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

La direttiva del 2002 sulla tutela della vita privata non fa che estendere alle comunicazioni elettroniche le disposizioni della direttiva quadro del 1995. Pertanto l'articolo 15 della direttiva del 2002 deve essere letto alla luce dell'articolo 13 della direttiva quadro del 1995. Scopo dell'emendamento è di rafforzare la certezza giuridica in relazione alla recente sentenza della CGCE (C-275/06)

Emendamento 292
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 15 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutte le risorse e di tutte le competenze necessarie, compresa la possibilità di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutte le risorse e di tutte le competenze necessarie, compresa la possibilità di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano **ragionevolmente** avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, **fatti salvi i diritti esistenti, fra cui la libertà di espressione e la privacy.**

Or. en

Motivazione

La volontà di rafforzare la sicurezza dei cittadini non deve andare a scapito di diritti come la privacy e la libertà di espressione né della funzionalità ed utilità del servizio:

occorre conseguire un giusto equilibrio.